SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 febbraio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2020, n. **4**.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare, l'articolo 1, comma 7;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile;

Ritenuto di dover procedere ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2019;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 15 gennaio 2020;

Vista la relazione del Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere, presentata su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 16 marzo 2017, n. 30;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2020;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera *g)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile»;

b) al comma 7, dopo le parole «dai beni culturali e» sono inserite le seguenti: «paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private e».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4,».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d)*, dopo le parole «di protezione civile», sono inserite le seguenti: «di propria competenza»;

b) alla lettera *e)*, le parole «all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 7».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *e)*:

1) le parole «interforze operante con continuità» sono sostituite dalle seguenti: «e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le Amministrazioni interessate anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri»;

b) alla lettera *h)*, le parole «l'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «la programmazione e lo svolgimento»;

c) alla lettera *l)*, le parole «dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «delle operazioni».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo le parole «i Comuni,» sono inserite le seguenti: «le Province ove delegate,».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera *b)*, dopo le parole «dalla lettera *o)*,» sono inserite le seguenti: «di ambito»;

2) alla lettera *d)*, dopo le parole «le Prefetture» sono aggiunte le seguenti: «, le Province ove delegate»;

3) alla lettera *f)*, dopo le parole «dello stato di emergenza», sono inserite le seguenti: «per i casi»;

4) al punto 2) della lettera *o)*, dopo le parole «piani provinciali», sono inserite le seguenti: «e di ambito».

b) al comma 3:

1) le parole «comunale o di ambito» sono soppresse;

2) dopo le parole «lettera *a)*» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera *a)*, le parole «di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «, in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, come recepiti dai diversi ordinamenti regionali»;

2) alla lettera *e)*, le parole «o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,» sono soppresse;

3) alla lettera *f)*, dopo le parole «le emergenze», sono aggiunte, in fine, le parole «a livello comunale»;

4) alla lettera *h)*, le parole «o di ambito» sono sostituite dalle seguenti: «e di ambito»;

b) al comma 4, le parole «o di ambito» sono soppresse.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente: «g-*bis*) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.»;

b) al comma 2-*bis*, dopo le parole «e alle infrastrutture pubbliche e private» sono aggiunte le seguenti: «, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano»;

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c)*, limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all'articolo 25.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'articolo 4. Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo la parola «boschivi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353».
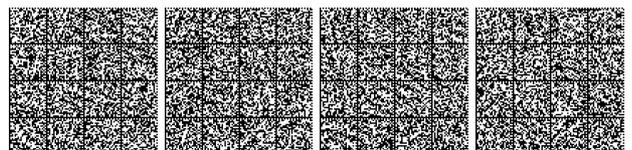
Art. 11.

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, dopo le parole «monitoraggio e sorveglianza,» sono inserite le seguenti: «eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni,»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-*bis*. L'allertamento da parte del Servizio nazionale della protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ee-*bis*) del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.»;

c) al comma 3, dopo le parole «dell'attività di allertamento» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle di cui al comma 2-*bis*,».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, le parole «e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata» sono soppresse;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola «direttiva» è sostituita dalla seguente: «direttive»;

b) le parole «degli effetti» sono soppresse;

c) dopo le parole «di previsione e prevenzione», sono inserite le seguenti: «e dei loro effetti».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la parola «attesti» è sostituita dalla seguente: «dichiara», la parola «nonché» è soppressa e dopo le parole «all'articolo 13, comma 1» sono inserite le seguenti: «, nonché dei comuni o loro forme associative per il supporto agli enti locali coinvolti».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le parole «con propria deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «con una o più deliberazioni».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole da «, successivamente alla quale» a «in regime ordinario» sono soppresse;

b) al comma 10, le parole «e delle ispezioni» e le parole «e la periodicità delle ispezioni» sono soppresse.

Art. 17.

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da «e disposizioni finalizzate» a «risorse disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con l'ordinanza di cui al comma 1 è individuata l'autorità che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'articolo 27, comma 5, è autorizzata alla gestione della contabilità speciale. La medesima autorità può revocare gli interventi pianificati di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità, fino all'effettivo subentro dell'autorità competente in via ordinaria.».

Art. 18.

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola «speciali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza»;

b) al comma 3, dopo le parole «eventualmente provenienti» sono inserite le seguenti: «da donazioni, da altre amministrazioni, nonché»;

c) al comma 5, le parole da «e comunque» a «dell'articolo 24, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando il limite di cui al comma 1»;

d) al comma 6, le parole «presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «presente codice» e dopo le parole «ai sensi dell'articolo 25» sono inserite le seguenti: «e sono utilizzate secondo le modalità e i termini previsti dalle ordinanze di cui all'articolo 26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole «agli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «alle operazioni»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *l)*, per la partecipazione del Servizio nazionale al «Pool europeo di protezione civile» e a rescEU, istituiti rispettivamente, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dagli articoli 11 e 12 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel limite delle risorse di cui al comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.»;

c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), anche nelle more del decreto di dichiarazione dello stato di mobilitazione di cui all'articolo 23, comma 1, o della deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 24, comma 1, può attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.» e, al secondo periodo, le parole da «ritirare tali risorse» a «8, della decisione 1313/2013/UE» sono sostituite dalle seguenti: «stabilire di non dispiegare le risorse del *Pool* europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE e di ritirarle nei casi indicati all'articolo 11, paragrafo 8, della medesima decisione»;

d) al comma 4, le parole «all'EERC» sono sostituite dalle seguenti: «al *Pool* europeo di protezione civile e a rescEU».

Art. 20.

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'articolo 25.»;

b) al comma 3, dopo le parole «dell'intervento o dell'attività» sono inserite le seguenti: «e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attività svolta in occasione dell'evento emergenziale»;

c) al comma 5, le parole da «, dal paragrafo 2» a «del 1° febbraio 2013» sono soppresse.

Art. 21.

Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attività della singola Commissione.».

Art. 22.

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-*bis*) All'articolo 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole "4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152." sono sostituite con le seguenti: " 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

Art. 23.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
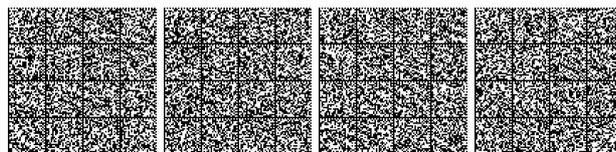
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

GUERINI, *Ministro della difesa*

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CATALFO, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

COSTA, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

GUALTIERI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

DE MICHELI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

Il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 22 gennaio 2018, n. 17.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Note all'art. 1:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 *(Attività di protezione civile).* — 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.

2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.

3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:

a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;

b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'art. 18;

c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;

d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;

e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;

g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile, *che possono prevedere scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile*;

h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;

i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:

a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;

b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;

c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio, in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;
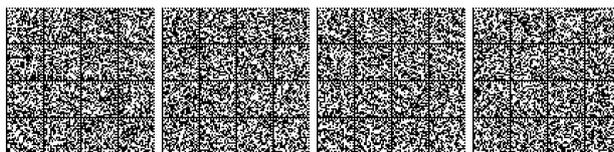
d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'art. 22.

6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e *paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture pubbliche e private* e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.».

Note all'art. 2:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 3 *(Servizio nazionale della protezione civile).* — 1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;

b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;

c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'art. 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:

a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo;

b) Le Regioni titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potestà legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;

c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le Province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.

3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'art. 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'art. 18, *comma 4*, e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'art. 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. ».

Note all'art. 3:

Si riporta di seguito il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile).* — 1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;

b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'art. 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;

c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'art. 18;

d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile *di propria competenza* e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;

e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui *all'art. 7.*».

Note all'art. 4:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 8 *(Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, hanno rilievo nazionale:

a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile;

b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;

c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'art. 15;

d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;

e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale *e interforze operante con continuità presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri*, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con

le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti. *Detto coordinamento è garantito, in raccordo con le amministrazioni interessate, anche ai fini dell'impiego sul territorio di personale degli enti e delle strutture di cui all'art. 4, comma 1, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, nel limite previsto a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni coinvolte e, nel caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'art. 24, nel limite delle risorse stanziate con delibera del Consiglio dei ministri*;

f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attività dell'uomo;

h) la programmazione e lo svolgimento, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati;

i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'art. 93, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell'art. 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ed il coordinamento *delle operazioni* del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'art. 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale;

n) il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.

2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile è integrata nelle commissioni, comitati od organismi competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.».

Note all'art. 5:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 9 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile).* — 1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'art. 2, comma 4, lettera *a)*, il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:

a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, *le Province ove delegate*, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'art. 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

b) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera *b)* e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;

c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

d) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera *a)*, eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;

e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'art. 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.

2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell'art. 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'art. 18, comma 4.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».

Note all'art. 6:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 11 *(Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile).* — 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potestà legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'art. 2 e, in particolare:

a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'art. 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonché delle attività di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'art. 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;

b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera *o)*, *di ambito* e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;

c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;

d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture, *le Province ove delegate* e i Comuni;

e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;

f) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza *per i casi* di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)* e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11;

g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'art. 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 34, comma 3, lettera *a)*, per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'art. 7;

i) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

l) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'art. 29;

m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 177;

n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;

o) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;

2) alla predisposizione dei piani provinciali *e di ambito* di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera *b)*, in raccordo con le Prefetture;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.

p) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera *a)* del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'art. 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera *b)*, nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera *a) ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali*.

4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'art. 15.».

Note all'art. 7:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 *(Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile).* — 1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni.

2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'art. 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'art. 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità:

a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi, *in particolare, per quanto attiene alle attività di presidio territoriale, sulla base dei criteri fissati dalla direttiva di cui all'art. 18, comma 4 come recepiti dai diversi ordinamenti regionali*;

b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7;

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

e) alla predisposizione dei piani comunali di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'art. 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze *a livello comunale*;

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale *e di ambito*, ai sensi dell'art. 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'art. 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*.

4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'art. 11, comma 1, lettera *b)*. La deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*;

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'art. 7, comma 1, lettere *b)* o *c)*.

6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previ-

sto nell'ambito della pianificazione di cui all'art. 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.
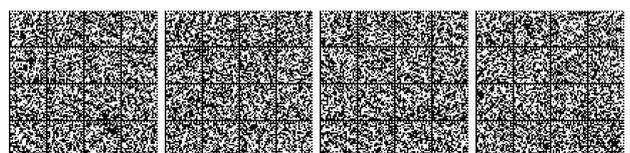
7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.».

Note all'art. 8:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 13 *(Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile).* — 1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:

a) le Forze armate;

b) le Forze di polizia;

c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;

d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;

f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;

g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale;

g-bis*) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.*

2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

2-*bis*. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all'art. 25, comma 7, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, *ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano* in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.

3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.

4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'art. 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.

5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. *Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera* c)*, limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni eventualmente previste con le ordinanze di cui all'art. 25.*».

Note all'art. 9:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 14 *(Comitato operativo nazionale della protezione civile).* — 1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'àmbito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'art. 29.

2. (*Abrogato*).

3. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. *Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'art. 4, designati, per le Regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'art. 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3. Nel caso in cui una struttura operativa sia anche componente, al Comitato operativo partecipa un rappresentante della componente di cui all'art. 4. Tra i componenti del Comitato rientra inoltre il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*

5. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'art. 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

6. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.».

Note all'art. 10:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 16 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 16 *(Tipologia dei rischi di protezione civile).* — 1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, *fatte salve le competenze organizzative e di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000, n. 353.*
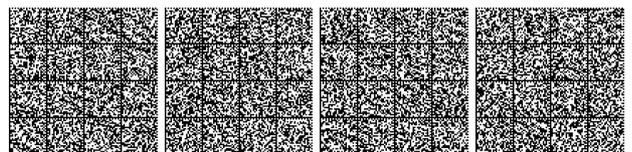
2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.

3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini. ».

— la legge 21 novembre 2000, n. 353 pubblicata sulla Gazzetta della Repubblica italiana del 30 novembre 2000, n. 280. ».

Note all'art. 11:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 17 *(Sistemi di allertamento).* — 1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:

a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'art. 21;

b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera *a)*, se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, *eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di apposite convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni*, nonché i Centri di competenza di cui all'art. 21.

2-bis *L'allertamento da parte del servizio nazionale di protezione civile avviene anche avvalendosi del sistema di allarme pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera ee* bis)*, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.*

3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento, *ivi comprese quelle di cui al comma 2-bis*, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:

a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;

b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'art. 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;

c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.

4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. ».

— Si riporta di seguito l'articolo, comma 1, lettera ee-*bis*) del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259

«ee-*bis*) Sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva, applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al primo periodo, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata. Gli allarmi pubblici devono essere facili da ricevere per gli utenti finali;».

Note all'art. 12:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 18 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18 *(Pianificazione di protezione civile).* — 1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'art. 2, comma 2, finalizzata:

a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'art. 11, comma 3, definiti su base provinciale;

b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;

c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;

d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;

2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.

3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono
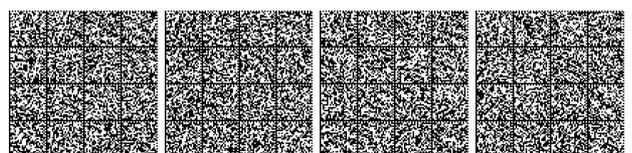
essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4-bis. *La direttiva di cui al comma 4 definisce anche le modalità di raccordo, delle attività connesse all'assistenza alla popolazione, tra i piani di emergenza delle infrastrutture nazionali di trasporto con i piani dei diversi livelli territoriali.*».

Note all'art. 13:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 22 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 22 *(Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile).* — 1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 18-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con *direttive* da adottarsi ai sensi dell'art. 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio delle azioni di previsione e prevenzione *e dei loro effetti*, per individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.

3. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.».

Note all'art. 14:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 23 *(Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile).* — 1. In occasione o in vista di eventi di cui all'art. 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che *dichiara* il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'art. 32, delle strutture operative nazionali di cui all'art. 13, comma 1, *nonché dei Comuni o loro forme associative per il supporto agli Enti locali coinvolti*. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24.

2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera *d)*, ovvero, sulla base dell'intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera *e)*, nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15.

3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44.

4. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, con oneri a carico dei propri bilanci.».

Note all'art. 15:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 24 *(Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale).* — 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'art. 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44.

2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, *con una o più deliberazioni*, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera *a)* risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44.

3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.

5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'art. 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'art. 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni
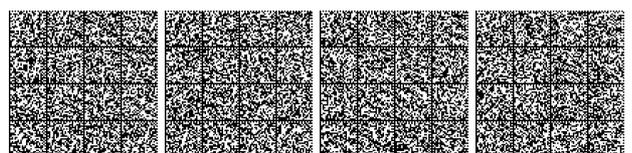
già emanate nella vigenza dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'art. 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'art. 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.

9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*.».

Note all'art. 16:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 25 *(Ordinanze di protezione civile)*. — 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera *e)*, anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'art. 28.

3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'art. 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera *b)*, da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'art. 24, comma 7.».

Note all'art. 17:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 26 *(Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale)*. — 1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati. *Con la medesima ordinanza possono essere inoltre consentite eventuali rimodulazioni del piano degli interventi entro il termine della scadenza della contabilità speciale e nel limite delle risorse ancora disponibili, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile*.

2. *Con l'ordinanza di cui al comma 1 è individuata l'autorità che, fino alla scadenza della proroga prevista ai sensi dell'art. 27, comma 5, è autorizzata alla gestione della contabilità speciale. Il medesimo soggetto può revocare gli interventi del piano di cui al comma 1 che non sono stati aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza. Le somme che si rendono disponibili a seguito della revoca possono essere utilizzate per la realizzazione di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza. La medesima ordinanza individua anche le modalità per la prosecuzione degli interventi senza soluzione di continuità fino all'effettivo subentro dell'autorità competente in via ordinaria*.

3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 27, comma 5.».

Note all'art. 18:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 27. *(Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale)*. — 1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44-*ter*, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali*, le quali possono essere mantenute per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla data di deliberazione dei relativi stati di emergenza*.

2. Le risorse stanziate a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'art. 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del commissario delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'art. 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.

3. Sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziate a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti *da donazioni, da altre amministrazioni, nonché* dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali.

5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato *fermo restando il limite di cui al comma 1*. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al *presente codice* sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'art. 25 *e sono utilizzate secondo le modalità e i termini previsti dalle ordinanze di cui all'art. 26. Le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza*. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto dall'art. 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. Fermo quanto previsto dall'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilità speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilità speciali.

9. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di cui all'art. 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.

10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 24, sono nulli.

11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è fissato in centottanta giorni.».
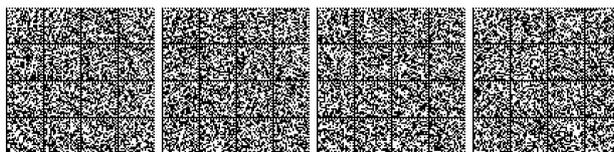
Note all'art. 19:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 29 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29. *(Partecipazione del Servizio nazionale* alle operazioni *di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile)*. — 1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'art. 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'art. 23 e la deliberazione di cui all'art. 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero» e «deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento all'estero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 e delle risorse stanziate per gli interventi di cui all'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125. D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25.

2. *Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera* l)*, per la partecipazione del Servizio nazionale, al "Pool europeo di protezione civile" e a rescEU, istituiti rispettivamente, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'art. 11 e dall'art. 12 della decisione n. 1313/2013/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è autorizzato, nel limite delle risorse di cui al comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), su richiesta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel caso di interventi in Paesi terzi.*

3. *Il Capo del Dipartimento della protezione civile se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) anche nelle more del decreto di dichiarazione di cui all'art. 23, comma 1, o della deliberazione di cui all'art. 24, comma 1, può attivare e coordinare le risorse del Servizio nazionale, ivi incluse quelle di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri anche al fine della comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può stabilire di non dispiegare le risorse del Pool europeo di protezione civile ove sussistano gli elementi ostativi di cui all'art. 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/ UE e di ritirarle nei casi indicati all'art. 11, paragrafo 8 della medesima decisione.*

4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale *al Pool europeo di protezione civile e a rescEU*, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.».

Note all'art. 20:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 40. *(Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile)*. — 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'art. 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. *In occasione della partecipazione ad attività di lunga durata o a interventi all'estero i rimborsi alle organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa, nei limiti previsti dalla programmazione o con le ordinanze di cui all'art. 25.*

2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.

3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro, devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività *e sono presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo periodo, mediante apposita autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese sostenute con l'attività svolta in occasione dell'evento emergenziale.*

4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.

5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'art. 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 42, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.».

— Si riporta di seguito l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

«Art. 47 *(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*. — 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».

Note all'art. 21:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 42 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 42. *(Comitato nazionale del volontariato di protezione civile)*. — 1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'àmbito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni:

a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale
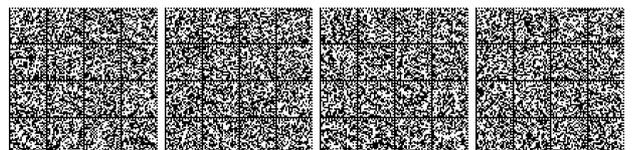
di cui all'art. 34, comma 3, lettera *b)*, designato dal rispettivo legale rappresentante;

b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'art. 34, comma 3, lettera *a)*, designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.

3. *Il Comitato, si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni, che adottano i gli specifici regolamenti di funzionamento, e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l'attività della singola Commissione*.

4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.».

Note all'art. 22:

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 47 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come modificato dal presente decreto:

«Art. 47. *(Coordinamento dei riferimenti normativi)*. — 1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:

a) l'art. 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'art. 13 del presente decreto legislativo;

b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;

c) l'art. 3-*bis* della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'art. 17 del presente decreto;

d) l'art. 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'art. 12 del presente decreto;

e) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto;

f) l'art. 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'art. 7 del presente decreto;

g) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, deve intendersi riferito all'art. 27 del presente decreto;

h) l'art. 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 92, comma 1, e nell'art. 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito all'art. 13 del presente decreto;

i) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'art. 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;

l) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 8-*bis*, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'art. 25 del presente decreto;

m) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 67, commi 2 e 3, e nell'art. 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;

n) l'art. 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell'art. 158-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'art. 18, comma 3, del presente decreto;

o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'art. 1, comma 2, nell'art. 3, comma 1, e nell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;

p) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'art. 25 del presente decreto;

q) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;

r) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 1, comma 1, e nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;

s) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;

t) l'art. 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 54, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'art. 7 del presente decreto;

u) l'art. 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'art. 13 del presente decreto;

v) l'art. 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'art. 14 del presente decreto;

z) l'art. 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'art. 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.

1-bis. *All'art. 10, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole "4 del decreto-legge 31 maggio 205, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152." sono sostituite con le seguenti "29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1"*.».

— Si riporta di seguito il testo dell'art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125:

«Art. 10. *(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)*. — 1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito della CPS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'art. 17, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo VI, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia, avvalendosi, ove possibile, dei soggetti operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'art. 17. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.».

— Il decreto legge 31 maggio 2005, n. 90 convertito, con modificazione dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 luglio 2005, n. 176.

20G00016
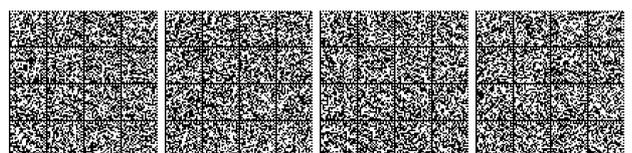
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2020.

Scioglimento del Consiglio comunale di Scorrano e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Scorrano (Lecce) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scorrano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Scorrano (Lecce) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Valeria Pastorelli - viceprefetto;

dott.ssa Adriana Farnà - viceprefetto;

dott.ssa Serena Allegrini - funzionario economico-finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco nonché ogni altro potere e incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2020
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 188

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Scorrano (Lecce), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'11 giugno 2017, presenta forme d'ingerenza da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il 17 giugno 2019, a conclusione di un'articolata operazione di polizia giudiziaria denominata «Tornado», il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce ha emanato un'ordinanza applicativa di misure cautelari che ha condotto all'arresto di diversi esponenti di una potente consorteria locale, riconducibile all'organizzazione criminale nota come «sacra corona unita».

Gli accertamenti esperiti dagli organi inquirenti hanno messo in luce l'esistenza di un vero e proprio accordo in forza del quale alcuni affiliati alla citata consorteria - in cambio della promessa dell'aggiudicazione di appalti e servizi comunali - avrebbero assicurato il proprio sostegno in favore del candidato sindaco poi effettivamente eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 2017, attualmente sottoposto a indagini per il reato previsto dagli articoli 110 e 416-*bis* del codice penale.

Dalle risultanze investigative è altresì emerso il ruolo di intermediazione svolto da un soggetto - anch'egli indagato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso - definito «uomo di fiducia» del sindaco e dipendente di un'impresa amministrata dallo stesso primo cittadino, destinataria di un provvedimento interdittivo antimafia, a luglio 2019.

In considerazione delle descritte, gravi vicende, il prefetto di Lecce, con decreto del 29 luglio 2019, ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine delle indagini, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle quali il prefetto - sentito nella seduta del 25 ottobre 2019 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Lecce - ha trasmesso, il successivo 28 ottobre, l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, nella quale si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione dell'indicato art. 143.

Il Comune di Scorrano - piccolo centro salentino con un'economia a vocazione essenzialmente agricola - si colloca in un'aerea caratterizzata dalla radicata presenza della consorteria coinvolta nella summen-

zionata operazione «Tornado» - che esercita un capillare controllo del territorio con il ricorso a metodi particolarmente violenti, quali aggressioni fisiche e attentati dinamitardi - nonché di un altro sodalizio di tipo mafioso, capeggiato da un personaggio di primo piano della «sacra corona imita» ad oggi latitante.
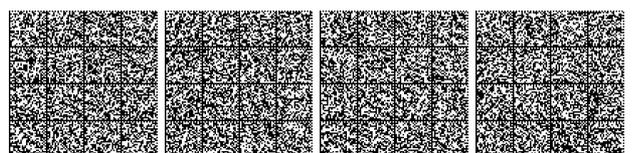
Il tale contesto, il prefetto si sofferma sulla figura dell'organo di vertice dell'ente, il quale ha ripetutamente fatto parte del consiglio comunale di Scorrano dal 1993 al 2017.

Più nel dettaglio, le risultanze della richiamata operazione di polizia «Tornado» hanno fatto emergere che l'amministratore in parola si era impegnato a ricompensare l'appoggio elettorale, assicurato dal clan localmente egemone, mediante la promessa dell'affidamento del servizio di gestione di un parco comunale con annesso chiosco bar nonché del servizio di gestione di alcuni parcheggi a pagamento in corso di realizzazione nella zona adiacente l'ospedale, il campo sportivo e la piazza.

In relazione a tale vicenda, il prefetto stigmatizza l'atteggiamento di sfavore dell'ente nei confronti della ditta aggiudicataria nel 2016 - in costanza della pregressa consiliatura - della gestione quinquennale del citato parco comunale nonché la circostanza che la ditta in questione aveva rinunciato all'aggiudicazione a seguito della chiusura del parco disposta dal sindaco con ordinanza di marzo 2018.

Nel provvedimento applicativo di misure cautelari emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce viene inoltre posto in rilievo che, nel corso di un incontro svoltosi, ad aprile 2018, alla presenza del sindaco e di un altro esponente della compagine di Governo del comune nonché del citato «uomo di fiducia» del sindaco, alcuni elementi apicali della consorteria territorialmente dominante - uno dei quali armato di fucile - avevano rivolto al primo cittadino gravi minacce di ritorsione, in quanto la promessa di affidamento dei predetti servizi comunali non aveva ancora trovato attuazione.

In proposito, il prefetto sottolinea altresì che il successivo 26 maggio veniva compiuto un attentato dinamitardo nei pressi dell'abitazione del sindaco, il quale aveva tuttavia omesso di farne denuncia alle forze dell'ordine.

In base alle risultanze investigative, la promessa dell'affidamento della gestione del parco comunale non ha poi avuto concreta realizzazione, a causa delle difficoltà incontrate sia nella predisposizione di una procedura di aggiudicazione idonea allo scopo sia nell'individuazione di un «prestanome» della consorteria al quale assegnare formalmente l'affidamento.

Le verifiche espletate dalla commissione di indagine hanno disvelato ulteriori episodi emblematici della vicinanza dell'organo di vertice dell'ente a esponenti della criminalità organizzata e della conseguente permeabilità dell'amministrazione comunale ai pregiudizievoli condizionamenti dei sodalizi locali.

Segnatamente, il prefetto rimarca che in occasione delle celebrazioni della santa patrona di Scorrano il primo cittadino si era fermato proprio presso lo stand dell'esponente di vertice della consorteria da cui aveva ricevuto il sostegno elettorale, il quale si è a lui avvicinato «baciandolo pubblicamente».

Gli esiti dell'attività investigativa sfociata nell'adozione dell'ordinanza cautelare da cui è scaturito l'accesso hanno poi messo in luce che il sindaco - per il tramite dell'intermediazione del sopra menzionato «uomo di fiducia» - aveva chiesto l'intervento di alcuni affiliati alla più volte citata consorteria per intercedere nei confronti di un dipendente comunale, con il quale erano insorte divergenze in ordine alle modalità di svolgimento delle mansioni affidategli. Al riguardo, il prefetto evidenzia che il dipendente in parola è a sua volta considerato contiguo all'altro sodalizio di tipo mafioso radicato nel territorio, capeggiato dal summenzionato personaggio di primo piano della «sacra corona unita» attualmente latitante.

Per quanto concerne l'attività di gestione posta in essere dall'amministrazione comunale, la commissione di indagine ha preso in esame gli affidamenti di lavori e servizi disposti dal 2017 e ha riscontrato la sistematica violazione del patto di legalità, con il quale l'ente si era impegnato a richiedere la certificazione antimafia anche per gli affidamenti sotto soglia. La relazione del prefetto evidenzia inoltre che dal 2016 - anno in cui è stata istituita la banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia - l'amministrazione comunale ha trasmesso alla prefettura di Lecce solamente sei richieste di controllo antimafia, a fronte di un numero molto più elevato di procedure di appalto avviate.

Con riferimento al settore socio-assistenziale, in sede ispettiva, sono state rilevate diffuse anomalie e illegittimità - tra cui l'erogazione di contributi in assenza della necessaria, preventiva formazione di una graduatoria, così come peraltro prescritto dai regolamenti comunali - nonché la ripetuta interferenza degli organi elettivi nelle decisioni riservate ai dirigenti, in contrasto con il generale principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali.

In proposito, assume rilevanza emblematica la circostanza che tra i beneficiari di contributi assistenziali e di assegni economici per servizio civico erogati dall'amministrazione comunale figurano soggetti pregiudicati per gravi reati ovvero vicini ad ambienti criminali per rapporti familiari o di frequentazione.

Le verifiche espletate dalla commissione di indagine hanno disvelato gravi illegittimità anche in ordine alla gestione della festività della santa patrona che si svolge con cadenza annuale e per la cui organizzazione il comune si avvale di un'associazione di volontariato, della quale fanno parte alcuni stretti parenti di persone affiliate o contigue a consorterie di tipo mafioso.

Più nel dettaglio, è emerso che la predetta associazione, benché beneficiaria di contributi economici, non ha mai presentato progetti preventivi o rendicontazioni a consuntivo delle spese effettuate - in violazione dei generali principi di contabilità pubblica e delle disposizioni regolamentari dell'ente - e, in più occasioni, ha provveduto a riscuotere direttamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico e gli altri tributi locali relativi alla festività in argomento, in difetto di qualsiasi controllo da parte dell'amministrazione comunale.

Il prefetto evidenzia inoltre che il servizio di noleggio, installazione e manutenzione delle luminarie per la festività del 2019 è stato affidato - a seguito di una procedura connotata da molteplici profili di irregolarità - a tre ditte che annoverano tra i propri dipendenti soggetti controindicati, tra i quali un condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale.

Sempre con riferimento alla festività in parola, è emerso che nel 2018 e nel 2019 le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono state rilasciate - senza che fosse stato in precedenza pubblicato un bando di gara - anche in favore di pregiudicati.

Negli stessi anni la gestione delle aree di parcheggio è stata affidata - per il tramite dell'associazione di volontariato di cui si è detto - a una ditta per la quale hanno prestato la propria opera persone contigue alla consorteria localmente dominante e il cui titolare è legato da stretti vincoli di affinità a un soggetto coinvolto nella citata operazione di polizia giudiziaria «Tornado».

Riferisce ancora il prefetto che due delle imprese che - a decorrere dal 2017 - hanno ottenuto l'autorizzazione comunale all'accensione di fuochi artificiali nel corso della festività in questione sono risultate destinatarie di provvedimenti interdittivi antimafia, adottati dalla prefettura di Lecce, rispettivamente, il 25 giugno e il 18 ottobre dello scorso anno.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Scorrano (Lecce), volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Scorrano (Lecce) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 15 gennaio 2020
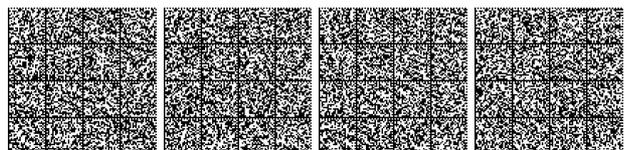
Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Prot.n. 1054/R/OPS

Lecce, 28 OTT 2019

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Scorrano – Proposta di scioglimento ai sensi dell'art. 143, comma 3 T.U.E.L. – Relazione.

PREMESSA

Con Decreto prefettizio n. 759/R/OPS del 29.7.2019, su delega del Ministro dell'Interno, la scrivente ha disposto l'accesso ispettivo presso il Comune di Scorrano, al fine di verificare l'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 dell'art. 143 del TUEL.

Per l'esecuzione di tali accertamenti è stata nominata, con il cennato decreto prefettizio, una Commissione di Indagine composta dal [

omissis

]

Per le connesse attività di accertamento ed acquisizione di informative sugli organi, sull'apparato burocratico e sulle attività del Comune di Scorrano, è stato contestualmente nominato un Gruppo di Supporto composto dal Dott.[

omissis

]

In data 29.7.2019 la Commissione prefettizia si è insediata presso il Comune di Scorrano, dando avvio all'acquisizione degli atti inerenti le attività più significative dell'Ente, con particolare riguardo ai Settori amministrativi che si occupano della Concessione dei contributi socio-assistenziali e del Servizio Civico Comunale, nonché,

più in generale, ad altre tematiche e competenze dell'Amministrazione locale che hanno disvelato particolari criticità.

La Commissione, conclusa l'attività d'indagine, in data 16.10.2019 ha rassegnato le risultanze dell'attività svolta presso il Comune in questione con Relazione conclusiva, che si allega in copia[1], e che si assume a fondamento della presente proposta.

Successivamente, come previsto dall'art. 143, comma 3 TUEL, è stato sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, che ha condiviso la presente proposta[2].

1. IL COMUNE DI SCORRANO - COMPAGINE AMMINISTRATIVA

L'attuale Amministrazione comunale di Scorrano, rappresentanti di un territorio che annovera n. 6.930 abitanti, è stata rinnovata con le consultazioni elettorali della tornata di primavera del 2017 (11 giugno 2017).

La lista vincente, denominata [omissis] lista civica di connotazione di centro destra, si è aggiudicata la vittoria con il 54,66% dei voti espressi, ottenendo n. 8 seggi e portando alla carica di **Sindaco**

[..omissis --] **era già stato consigliere comunale per diversi mandati in precedenza, a partire dal 1993, fino al giugno 2017. Lo stesso è stato anche eletto consigliere provinciale dal 2014 ed è ancora in carica presso la stessa Provincia di Lecce.**

Dopo le elezioni del 2017 la compagine amministrativa risultava così composta:

[1] All. 1 con documentazione correlata
[2] Allegato 2 Stralcio Verbale

Prefettura di Lecce

--- omissis ---

Nell'anno 2019 si sono dimessi due consiglieri di maggioranza, [omissis] (cessato il 31.5.2019) [omissis] (cessata il 28.6.2019).
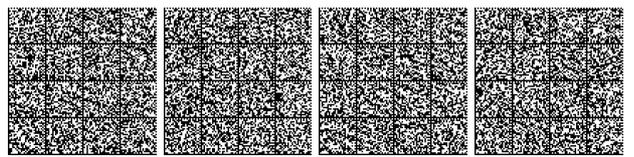
Con decreto n. 13 del 15.07.2019, il Sindaco ha quindi provveduto a rimodulare la Giunta Comunale ed attualmente risulta la seguente situazione:
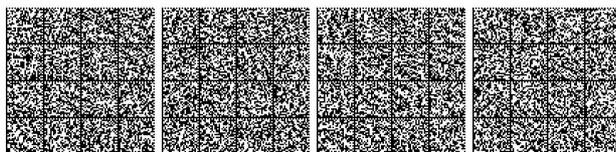
2. CONTESTO TERRITORIALE DELLA LOCALE CRIMINALITA' ORGANIZZATA DI TIPO MAFIOSO E PRESENZA NEL COMUNE DI SCORRANO.

Nel territorio di questa provincia è stata storicamente accertata, in quanto acclarata giudizialmente, l'esistenza di un'organizzazione mafiosa localmente denominata **"Sacra Corona Unita" (SCU)**, i cui caratteri sono stati scolpiti nelle sentenze irrevocabili della Corte di Assise di Lecce del 23.5.1991 (c.d. Maxiprocesso) e del 13.2.1997 (c.d. Secondo Maxiprocesso).

Invero, la predetta organizzazione mafiosa, da una configurazione unitaria si è gradatamente evoluta in una rete di *clan*, ciascuno con un basso numero di appartenenti, che assoggettano un limitato territorio delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, avvalendosi del metodo "*mafioso*" da cui derivano assoggettamento ed omertà, così come comprovato, sotto il profilo giudiziario, nelle varie condanne definitive scaturite da diversi procedimenti penali.

Invero, la Commissione Parlamentare Antimafia, nella Relazione del 7.2.2018, ha affermato come "*Abbandonata l'originaria struttura piramidale e la successiva rigida suddivisione in gruppi, restii a dialogare tra loro e piuttosto pronti a rivendicare ognuno la propria autonomia e a imporre l'egemonia su altri territori delle province salentine, le consorterie che ancora si riconoscono nella Sacra Corona Unita paiono aver scelto, da qualche tempo, una strategia tesa all'inabissamento delle tradizionali attività criminali, **all'apparente scomparsa dell'associazione mafiosa**, ricercando invece il **consenso sociale** attraverso attività che, in un periodo di profonda crisi economica, trovano apprezzamento tra i consociati, quali, ad esempio, il recupero forzoso dei crediti da debitori riottosi o l'offerta di posti di lavoro all'interno di aziende "controllate" dalla stessa organizzazione*", ottenendo in tal modo "*un diffuso ed inaspettato riconoscimento, da frange della società civile tra le più disparate*"[3].

Emerge, quindi, un'evoluzione della Sacra Corona Unita, da mafia sanguinaria, come è stata nei primi anni successivi alla sua nascita, a mafia silenziosa e invisibile, inabissata tra i vari meccanismi quotidiani delle attività della società civile, determinando un "*atteggiamento conciliante*" da parte dei cittadini, testimoniato da "*diffuse manifestazioni di solidarietà della gente comune nei confronti di esponenti della*

[3] Cfr. *Relazione Conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia* del 7.2.2018, pag. 97.
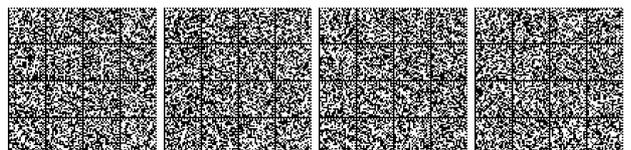
criminalità di tipo mafioso, sintomo evidente del mutato atteggiamento verso gli esponenti di un'associazione che, messi da parte omicidi, bombe e incendi, ha mostrato di sé il lato maggiormente accettabile e "presentabile".[4]

I gruppi criminali, quindi, hanno esteso l'area di interesse ben oltre le tradizionali attività illecite del traffico di stupefacenti, delle estorsioni e dell'usura - pur non abbandonandole - rivolgendo l'attenzione ad attività quali quelle connesse al recupero dei crediti o alla gestione delle vendite giudiziarie e alla connessa azione di turbata libertà degli incanti, al settore dei giochi e delle scommesse, ma anche ad altri ambiti socio-economici diversi.

La Direzione Investigativa Antimafia, invero, ha precisato che le organizzazioni mafiose pugliesi, "*pur riconoscendosi come autonome specie nel controllo militare del territorio, sembrano proiettate, sotto l'egida delle famiglie dominanti, alla realizzazione di una sinergica struttura multi-business, con una mentalità criminale più moderna e "specializzata", che consente loro di spaziare nei vari ambiti dell'illecito (come quello delle scommesse illegali on-line) e di affermare una tendenza espansionistica verso i settori in crescita dei mercati legali*"[5].

In tale prospettiva, si collocano anche la **ricerca di collegamenti con ambienti della politica ed il tentativo di infiltrazione criminale negli apparati della pubblica amministrazione.**

La Sacra Corona Unita, d'altronde, al pari delle altre organizzazioni mafiose, si è spesso infiltrata nel tessuto politico, usando le tornate elettorali come strumento di penetrazione e di condizionamento delle amministrazioni territoriali. Il voto di scambio è universalmente l'arma con cui i boss pugliesi hanno dominato anche nel settore degli appalti pubblici.

La Direzione Nazionale Antimafia, già nel 2016, aveva sottolineato: "*Con riguardo ai rapporti con i rappresentanti delle istituzioni politico amministrative, una costante di tutte le organizzazioni operanti nel distretto di Lecce è, attualmente, quella dell'attenzione ai rapporti con le amministrazioni pubbliche e con i rappresentanti del mondo politico, all'evidente scopo di accreditarsi quali interlocutori degli amministratori, accrescere il proprio prestigio sociale – e quindi il consenso che ne deriva – e trovare*

[4] Cfr. *Relazione Conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia* del 7.2.2018, pag. 97.
[5] *Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia 1° semestre 2018*, pag. 172
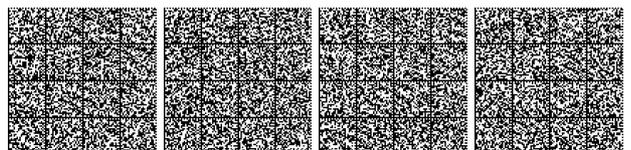
una via di inserimento nell'ambito delle attività imprenditoriali connesse a quelle della Pubblica Amministrazione...[6]"

Inoltre, nella Relazione della D.I.A. I° semestre 2018 viene richiamata l'operazione "*Contatto*", conclusasi nel 2017, che ha portato allo scioglimento ex art. 143 TUEL del Comune di Sogliano Cavour, la quale ha "*delineato la presenza e l'operatività nella provincia di Lecce di un'articolata associazione di tipo mafioso operante in clan e gruppi anche autonomi, finalizzata ad assumere il controllo del territorio, sia in relazione ad attività illecite, sia in relazione ai centri di potere politico amministrativo, attraverso la corruttela di pubblici amministratori.*"[7]

"*Questa **mafia degli affari**, proiettata verso obiettivi di medio lungo-termine, utilizza il potere di assoggettamento per condizionare non solo gli Enti locali, ma anche il tessuto imprenditoriale. In tali ambiti la corruzione diventa il grimaldello per permeare la Pubblica Amministrazione.*"[8]

L'interesse di alcuni gruppi criminali verso le attività connesse all'amministrazione pubblica, comprese quelle tipicamente imprenditoriali, è stato confermato dalla stessa Direzione Investigativa Antimafia anche in relazione al primo semestre del 2018, durante il quale sono stati sciolti per mafia, in questa provincia, due Comuni, il Comune di Sogliano Cavour, come detto, e il Comune di Surbo, dimostrando "***come anche in diverse località pugliesi si sia oramai radicata un'area grigia**, in cui si incontrano mafiosi, imprenditori, liberi professionisti e apparati della pubblica amministrazione*"[9].

Nel contesto così delineato, si inserisce, tra i diversi clan operanti nell'ambitc della Sacra Corona Unita, **l'organizzazione mafiosa** - i cui tratti sono stati delineati nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria "***TORNADO***" (p.p. n.[omissis]) - **con a capo** [omissis] ***ignificativamente detto*** [omissis] ed **in cui il figlio,** [omissis] **svolge un ruolo direttivo ed organizzativo**, unitamente a [omissis], detto [omissis]

Dagli atti giudiziari è emerso come **il gruppo criminale facente capo** [omissis] oltre alla tipica attività principale, costituita dal traffico e spaccio di

[6] Cfr. *Relazione annuale Febbraio 2016, Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo*, pag. 105.
[7] Cfr. *Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia*, cit., pag. 174.
[8] Cfr. *Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia*, cit., pag. 173.
[9] *Relazione sull'attività della Direzione Investigativa Antimafia 2° semestre 2018*, pag. 207
[10] [omissis]
[11] [omissis]

sostanze stupefacenti, "***ha, invero, come obiettivo il controllo del territorio di Scorrano**, Maglie e paesi limitrofi, fino ad abbracciare le vicine marine salentine dell'Adriatico; [...] **ponendo in essere atti diretti ad ottenere la concessione dal Comune di Scorrano della gestione dei parcheggi pubblici e del parco della Favorita** [...], **influenzando**, con il loro operare. **le libere elezioni a tal fine stringendo patti con** [OMISSIS] **e il** [OMISSIS] **di Scorrano***[12]

L'attività investigativa ha dunque fatto emergere un'egemonia territoriale che i "*ragazzi di* [OMISSIS] hanno imposto con il loro metodo violento, ingenerando una diffusa condizione di paura che ha portato le vittime dei vari atti intimidatori a non denunciare gli stessi o comunque a rendere dichiarazioni reticenti all'Autorità competente, indice inequivoco di omertà "esterna" al gruppo.

Egemonia, quindi, che veniva perpetrata mediante la violenza fisica, le minacce, l'uso di armi e gli attentati dinamitardi, tecniche utilizzate nei confronti dei sodali dissidenti, dei "*clienti insolventi*", dei rivali che tentavano intrusioni nel territorio del *clan*, nonché attraverso una serie di ulteriori condotte delittuose, tra le quali meritano una menzione le reiterate minacce e ritorsioni, attuate mediante attentati dinamitardi ed estorsioni, nei confronti dei proprietari di stabilimenti balneari e discoteche.

Le indagini hanno consentito, inoltre, di disvelare l'insinuazione della stessa associazione capeggiata da [OMISSIS] non solo nel contesto sociale con funzione dominante, ma anche in quello politico - amministrativo del Comune di Scorrano come si dirà in seguito.

3. EVIDENZE GIUDIZIARIE RELATIVE AL COINVOLGIMENTO DEL [OMISSIS] DEL COMUNE DI SCORRANO NELL'OPERAZIONE GIUDIZIARIA "TORNADO".

Nell'ambito della citata operazione di P.G. convenzionalmente denominata "***TORNADO***", il GIP presso il Tribunale di Lecce, in data 17 giugno 2019, ha adottato

[12] [OMISSIS]

] - All.2 Relazione della Commissione di Accesso.
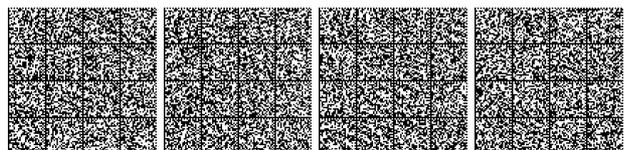
ordinanza di applicazione di misure cautelari n. [omissis] - n. [omissis] RG GIP (p.p. [omissis]] **che ha condotto all'arresto di vari esponenti del clan** [omissis] **della** ***"Sacra Corona Unita"*** e **che vede indagato anche il** [omissis] **di Scorrano,** [omissis] - in concorso con [omissis] suo *"uomo di fiducia"* - **del reato di cui agli artt. 110 - 416 bis c.p.,** ***per aver collaborato, pur non facendone parte, alla realizzazione dei fini della associazione di tipo mafioso*** *di cui al capo 1) dell'imputazione [ndr armata, di numero superiore a 10 e capeggiata da* [omissis] *detto* [omissis]*],* ***fornendo un contributo significativo*** *consistito,[...],* ***nella sua qualità di*** [omissis] ***pro tempore del Comune di Scorrano, nel promettere*** *agli appartenenti al suddetto sodalizio criminoso* ***l'aggiudicazione di appalti e servizi pubblici*** *e, nello specifico,* ***la gestione del parco comunale "La Favorita",*** *con annesso chiosco bar, nonché la gestione dei parcheggi comunali, impegnandosi a superare gli ostacoli di natura burocratico-amministrativa connessi alle suddette aggiudicazioni,* ***ottenendo, quale contropartita, il sostegno del clan nelle competizioni elettorali*** *alle quali era interessato. In ciò fattivamente collaborato da* [omissis]*, cliente abituale dell'associazione di cui al capo 2) in quanto acquirente dalla predetta di sostanza stupefacente del tipo cocaina, peraltro dipendente della ditta* [omissis]*, amministrata dallo* [omissis] *uomo di fiducia di quest'ultimo, il quale agevolava la realizzazione dei suddetti fini criminali facendosi portavoce delle istanze del clan nei confronti del Sindaco, promuovendo o comunque agevolando gli incontri ai fini delle decisioni operative, dopo essersi adoperato al fine di assicurare il buon esito delle suddette competizioni elettorali e, in specie, quelle comunali del maggio 2017, all'esito delle quali lo* [omissis] *veniva eletto* [omissis] *del Comune di Scorrano, nonché in quelle Politiche della primavera 2018 in favore della coalizione di centrodestra".*[14]

Di seguito, si espongono sinteticamente le vicende e gli episodi più significativi emersi dal citato provvedimento giudiziario che dimostrano **l'esistenza di un condizionamento del primo cittadino nei confronti del clan** [omissis] **- a seguito di un vero e proprio "patto politico-mafioso -, sodalizio risultato per certi versi *"padrone"* del territorio in questione.**

- ***I contatti del*** [omissis] ***con i membri del sodalizio criminale al fine di ottenere il sostegno elettorale. La promessa del*** [omissis] ***della gestione del parco comunale e dei parcheggi.***

[13] All.2 della Relazione della Commissione di Accesso.
[14] [omissis] it. capo [omissis]
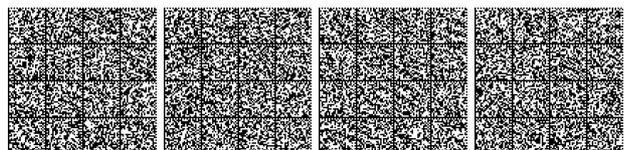
Nell'indagine di cui trattasi le numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali hanno accertato l'esistenza di numerosi contatti tra il [omissis] di Scorrano, [omissis] ed esponenti del clan mafioso locale [omissis]

Invero, già all'indomani del voto la consorteria criminale "*chiedeva il conto*" del sostegno elettorale conferito, relativamente alla promessa della gestione del parco comunale "*La Favorita*", laddove i sodali interloquivano anche in merito alla necessità di intestare il predetto parco ad un prestanome, individuato nel padre di [omissis][15], inteso "[omissis]", anch'egli naturalmente molto vicino *al clan*.[16]

In realtà, **la concreta realizzazione del cennato progetto delittuoso era costantemente favorita da [omissis]**[17], detto [omissis]", **uomo di fiducia di [omissis] suo dipendente presso la [omissis], società destinataria di interdittiva antimafia** emessa da questa Prefettura il 2.7.2019[18], il quale fungeva da **vero e proprio tramite tra [omissis] e la consorteria criminale facente capo ad [omissis]**

Il provvedimento giudiziario ha infatti evidenziato come il [omissis] si prodigasse per assicurare il sostegno elettorale del clan [omissis] al candidato sindaco [omissis] rassicurando quest'ultimo sulle indicazioni di voto fornite ai membri del sodalizio. In particolare nelle conversazioni intercettate si poteva udire il che, dopo aver interloquito con [omissis] e [omissis], contattava [omissis] riferendo: "*Eh... che poi gli ho detto... gli ho detto pure come si deve votare...*", con lo [omissis] che raccomandava: "*Eh... spiegagli bene... sennò si imbrogliano lì...*".[19]

I contatti si sono mantenuti durante la campagna elettorale e, ovviamente, anche all'indomani della tornata elettorale stessa. Infatti, è stato accertato, qualche giorno dopo le votazioni, precisamente in data 11.4.2018, **un incontro tra il [omissis] e** [omissis], intervenuto allo stesso incontro su indicazione dell'[omissis] evidentemente conclusosi "***con la promessa della gestione del Parco La Favorita al di fuori di ogni schema legale, ma semplicemente "sulla parola"*** *di chi, invece, avrebbe dovuto avviare la procedura pubblicistica per la selezione dei concorrenti.*"[20]

---

[15] [omissis]
[16] omissis cit., pag. 11-13.
[17] [omissis]
[18] Provv. della Prefettura di Lecce prot.n.
[19] [omissis]
[20] [omissis]

Due giorni dopo, da un'altra conversazione ambientale intercettata, è poi emerso che **anche [omissis], figlio del capoclan, aveva avuto rassicurazioni in merito ad un altro affare, cioè la gestione dei parcheggi a pagamento, in fase di realizzazione nella zona adiacente l'ospedale, il campo sportivo e la piazza.**[21]

- ***Le sopravvenute complicazioni nell'assegnazione del parco "La Favorita" e le intimidazioni compiute con metodo mafioso nei confronti del [omissis] e dell' [omissis]***

Il rapporto tra il clan e lo [omissis], pur essendo caratterizzato da una forte complicità e compromissione, non ha impedito ai criminali capeggiati dall'[omissis] dal porre in essere comunque condotte minacciose o lesive nei confronti dello stesso primo cittadino allorquando non fosse rispettato *il pactum sceleris* stipulato prima delle rassegnate competizioni elettorali, amministrative e politiche.

Invero, il sopravvenire di ritardi e difficoltà rispetto alla cennata promessa di assegnazione dell'appalto di gestione di più beni pubblici, conduceva a gravi episodi di intimidazione nei confronti del [omissis] del Comune di Scorrano e dell[omissis]. medesimo Comune, [omissis]

Dall'Ordinanza di custodia cautelare emerge infatti che il predetto [omissis] aveva riferito ad un sodale del clan l'impossibilità di concludere l'operazione di assegnazione del parco a livello amministrativo-burocratico (*"Non hanno le carte"*), circostanza che ha indotto gli esponenti del sodalizio criminale a pretendere un urgente incontro chiarificatore alla presenza di [omissis] e dello stesso [omissis]

Il 22 aprile 2018, quindi, [omissis] faceva prelevare dal sodale [omissis] l [omissis], [omissis], detto il [omissis], affinché fossero condotti presso il Circolo Tennis di Scorrano, dove lo stesso [omissis] giungeva in compagnia dei sodali [omissis]

Dall'attività investigativa è emerso, in particolare, che [omissis] si fosse recato all'incontro in questione armato di un fucile, all'evidente scopo di incutere nei confronti

[21] Cfr. [omissis]

del [omissis] da un lato il timore insito nella condotta, ma soprattutto per dimostrare la gravità dell'inadempimento in palese violazione dell'accordo illecito più volte richiamato. Non è un caso, infatti, che durante l'incontro in questione il [omissis] rivolgendosi al [omissis] imprecava ripetendo più volte "***come ti abbiamo fatto salire ti facciamo scendere***" **mentre l'[omissis] annuiva in segno di conferma di quelle espressioni.**[22]

Successivamente al richiamato incontro, l'[omissis] commentava orgogliosamente con un sodale del clan **l'intimidazione compiuta nei confronti dell'ex [omissis] e del [omissis] il quale, piangendo, aveva provato a giustificare la mancata conclusione dell'operazione amministrativa illecita**.[23]

La gravità dell'atto si rinviene in pieno nelle parole del [omissis], il quale, escusso a sommarie informazioni dalla Autorità Giudiziaria in data 5.10.2018, nel raccontare il richiamato, drammatico episodio intimidatorio avvenuto presso il Circolo Tennis di Scorrano, non nascondeva il timore per la propria incolumità personale considerando lo spessore criminale del clan [omissis] e confermava le circostanze già emerse nel corso delle conversazioni captate, segnatamente lo stretto e destabilizzante legame, *in primis* tra il [omissis] ed il suo uomo di fiducia [omissis] - dipendente della [omissis] dello stesso primo cittadino, oltre che vero *trait d'union* tra il clan ed l'amministratore pubblico -, nonché l'esistenza del più volte richiamato accordo illecito politico - mafioso.[24]

- ***L'asservimento del [omissis] alle logiche e agli interessi del clan [omissis]***

Il completo assoggettamento dello [omissis] alle logiche del clan mafioso lo ha indotto ad attivarsi per rinvenire "*appigli procedurali*" che consentissero la costruzione di una procedura di evidenza pubblica farlocca, "*blindata*" dalla partecipazione di un concorrente che fungesse da "*prestanome*" il quale avrebbe successivamente formalizzato la rinuncia espressa alla aggiudicazione.

Naturalmente - ed anche questo profilo è disvelato nella ordinanza del G.I.P. - il [omissis] aveva preliminarmente accertato presso gli uffici tecnici del

---

[22] Cfr. omissis
[23] - omissis
[24] Cfr. omissis
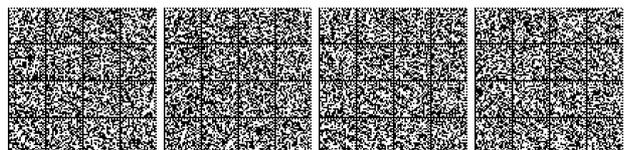
Comune che i precedenti gestori del parco non avessero intenzione di partecipare alla nuova procedura (finta) di evidenza pubblica.[25]

Purtuttavia, le pressioni e gli atti di intimidazione del sodalizio criminale nei confronti del [OMISSIS] sono continuati ed in data 26 maggio 2018 lo stesso subiva un attentato dinamitardo proprio nei pressi dell'abitazione, atto intimidatorio ancora una volta non denunciato alle Forze dell'Ordine da parte del [OMISSIS][26]

Invero, è altresì emersa la circostanza che al sorgere delle cennate complicazioni procedurali, il clan sarebbe stato disponibile a rinunciare a quell'affare pretendendo in cambio un corrispettivo di 5.000 euro al mese da parte del [OMISSIS] a titolo di "risarcimento", in ragione dell'inadempimento degli accordi raggiunti per la mancata assegnazione dell'appalto.

- ***Ulteriori riscontri emersi nel corso delle indagini***

L'attività investigativa ha registrato poi anche altri episodi, che giuridicamente o penalmente potrebbero non avere un rilievo, ma certamente lo hanno nel contesto in esame.

In particolare, nella più volte menzionata ordinanza del G.I.P. di Lecce è riportato un episodio che descrive il [OMISSIS] che passeggia tra le bancarelle allestite in occasione della ricorrenza del Santo Patrono e si ferma proprio presso quella del capo clan [OMISSIS] che si avvicina all'amministratore, addirittura baciandolo pubblicamente innanzi a migliaia di persone presenti in quel momento di festa per la città di Scorrano, ciò a conferma il rapporto pressocchè *"amicale ed affettuoso"* intercorrente tra lo [OMISSIS] ed il citato capo del sodalizio mafioso.[27]

Altro episodio di analogo significato è quello descritto nell'ordinanza, laddove si riferisce di un particolare desiderio della moglie di [OMISSIS], di mangiare in un ristorante che servisse un *"sushi affidabile e gustoso"*.[28]

---

25 [OMISSIS]
26 Cfr. [OMISSIS]
27 cit. [OMISSIS]
28 n. [OMISSIS]
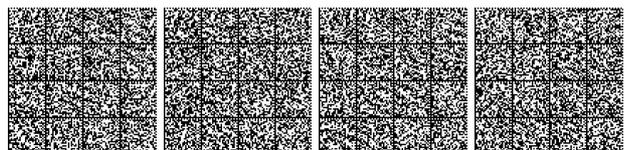
Nell'occasione, il [omissis] si rivolgeva a [omissis] detto il [omissis] affinchè esaudisse il predetto desiderio, ricorrendo alle sue conoscenze dei locali della provincia, noti per la preparazione e somministrazione della pietanza asiatica.

[omissis] contattava, a sua volta, il [omissis], il quale, dopo aver immediatamente dato la propria disponibilità, mostrava grande entusiasmo quando il suo fido collaboratore [omissis] riportava la gratitudine del *clan* per il "*piacere*" ricevuto, e soprattutto per la velocità con la quale il candidato sindaco (in quel periodo) si era adoperato.

Altro episodio emerso dall'attività investigativa e degno di nota è quello relativo ad un dedotto rapporto conflittuale tra il primo cittadino ed un dipendente comunale, tale [omissis] - peraltro a sua volta ritenuto contiguo ad altro sodalizio mafioso salentino capeggiato dai fratelli [omissis] di Noha (Galatina), secondo le dichiarazione rese nel tempo da alcuni collaboratori di giustizia - soggetto al quale veniva contestato l'utilizzo arbitrario e protratto oltremodo di alcuni istituti previdenziali che sottraevano il medesimo per lungo tempo dalle sue mansioni di tutela e manutenzione del verde pubblico.

La questione assume certamente valore sintomatico in quanto dimostra ancora una volta la macroscopica devianza del sindaco rispetto ai compiti ed alle funzioni attribuite a quella carica istituzionale.

Per risolvere il problema, il sindaco ritiene utile, oltre che necessario, rivolgersi al clan mafioso, sempre per il tramite dell'uomo di fiducia e suo dipendente presso la [omissis] come detto attinta da interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Lecce, il più volte citato [omissis] affinché questi intercedesse presso gli esponenti del clan al fine di dirimere l'annosa questione, come se fosse una vera e propria guerra tra organizzazioni criminali rivali.[29]

Orbene, si ritiene che quanto dedotto costituisca chiaro elemento sintomatico della permeabilità delle consorterie criminali nella gestione dell'attività amministrativa dell'Ente, che ha indotto questa Prefettura ad effettuare ulteriori approfondimenti ed indagini supportati da idonea documentazione acquisita presso l'Amministrazione Comunale di Scorrano, nominando, come cennato, la Commissione di accesso ispettivo.

---

[29] [omissis]
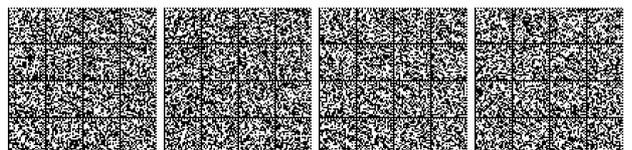
- LA RELAZIONE CONCLUSIVA DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE – RISULTANZE

La citata Commissione d'accesso di nomina prefettizia, esaminata la complessa vicenda giudiziaria di cui si è detto e considerato il coinvolgimento nella stessa del [omissis] di Scorrano ed, incidentalmente, anche di un [omissis], ha proceduto a svolgere mirati accertamenti sull'attività amministrativa del Comune di Scorrano, al fine di verificare l'eventuale presenza di collegamenti tra l'Amministrazione comunale ed esponenti della criminalità organizzata di tipo mafioso operante sul territorio, esaminando il complessivo andamento gestionale dell'Ente locale.

In particolare, l'analisi ha riguardato i settori amministrativi potenzialmente permeabili ad interessi illeciti e condizionamenti provenienti *aliunde*, nonché ad alcune attività che coinvolgono l'intera cittadinanza e che richiedono un coordinamento organizzativo e gestionale da parte dell'Amministrazione Comunale, tra le quali spicca la Festa di Santa Domenica, una delle più grandi feste del sud Italia che ha reso Scorrano nota come *capitale delle luminarie*.

Dalle verifiche effettuate, le cui risultanze sono di seguito riassunte, sono emersi elementi di rilievo che, considerati in una visione d'insieme anche con le gravissime evidenze giudiziarie a carico del [omissis] Scorrano, denotano la sussistenza di fenomeni di compromissione e/o interferenza con la criminalità organizzata locale all'interno dell'Amministrazione Comunale di Scorrano.

1) ACCERTAMENTI SULLA COMPAGINE AMMINISTRATIVA E SUGLI UFFICI COMUNALI

Prima di esaminare i settori di rilievo dell'apparato amministrativo del Comune di Scorrano, la Commissione d'accesso ha proceduto ad accertamenti sia complessivamente sull'intera compagine amministrativa del Comune, che individualmente sui singoli componenti della stessa e su eventuali relazioni di questi con soggetti citati nel procedimento penale sopra richiamato, ovvero in generale con le locali consorterie criminali.

Oltre alle evidenze giudiziarie a carico del [omissis] di cui si è ampiamente detto innanzi, dalla relazione della Commissione sono emerse **criticità anche a carico**

di due [omissis] e, segnatamente, [omissis][30], [omissis] delegato a [omissis] messosi il 31.5.2019, a carico del quale sono risultate in passato tre denunce, nel 2005, nel 2011 e nel 2014, per il reato di truffa (ex art. 640 c.p.), e [omissis][31], [omissis] tutt'ora in carica, che risulta condannato dal Tribunale di Bologna alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di lesioni personali (ex art. 582 c.p.), deferito, altresì, nel 2011, all'A.G. per il reato di appropriazione indebita oltre che controllato più volte in compagnia di soggetti con precedenti penali, tra l'altro per associazione a delinquere armata finalizzata al traffico di stupefacenti.

In relazione all'intera compagine del Consiglio e della Giunta comunale è apparsa significativa la circostanza che la materia dei Lavori Pubblici e dell'Urbanistica, che assorbe generalmente la più parte della spesa pubblica dell'Ente, è stata affidata ad un consigliere anziché ad un assessore ed, in particolare, proprio al citato [omissis], per il quale come cennato sono state accertate delle criticità in ordine ai requisiti di moralità.

Analogamente, sono state svolte delle verifiche anche sui dipendenti comunali, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di moralità e imparzialità, nonché eventuali collegamenti con gli Amministratori Comunali e/o con gli ambienti della criminalità organizzata locale.

Dal richiamato *screening* sono emerse gravi criticità a carico di **un dipendente** in particolare, [omissis][32], in servizio dal 1987, **pluripregiudicato, con precedenti per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.**, che risulta affiliato ad un sodalizio criminale capeggiato dal latitante [omissis][33], inteso [omissis] attivo anch'esso nel territorio del Comune di Scorrano e dei paesi limitrofi.

In proposito, giova precisare che il rilievo criminale del [omissis] era già emerso nella richiamata indagine giudiziaria *"TORNADO"*, segnatamente allorquando, negli atti giudiziari, viene descritto l'episodio in cui proprio il [omissis] si era rivolto al clan locale di [omissis] affinché *"intervenisse"* nei confronti del citato dipendente comunale, [omissis] con il quale erano sorte delle controversie nella gestione quotidiana delle attività del Comune. **Ciò, sulla scorta**

---

30 [omissis]
31 [omissis]
32 [omissis]
33 [omissis]
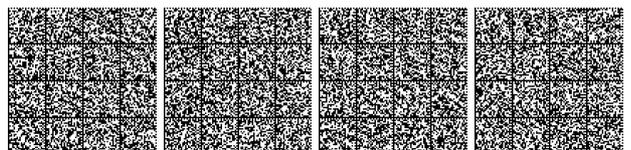
dell'errato quanto deprecabile convincimento che le pressioni rivolte da componenti della criminalità organizzata potessero essere uno strumento più efficace rispetto alla legittima applicazione dei rimedi normativi previsti dal vigente ordinamento giuridico di cui è titolare il capo dell'Amministrazione Comunale diretti a ricondurre il riottoso dipendente ad una condotta conforme ai doveri dei pubblici dipendenti.

Si tratta sicuramente di una figura la cui presenza all'interno degli uffici comunali, anche solo per le sue condotte e per i legami con sodalizio mafioso locale, rappresenta un ulteriore *vulnus* alla legalità dell'azione amministrativa dell'Ente locale in questione.

2) SETTORE AFFARI SOCIO-ASSISTENZIALI

In relazione al settore amministrativo degli Affari Socio-assistenziali, gli accertamenti posti in essere dalla Commissione di Accesso hanno riguardato l'assegnazione degli incarichi per il servizio civico comunale, l'erogazione dei contributi socio-assistenziali e gli immobili di proprietà comunale detenuti da privati.

Con riferimento al **Servizio Civico Comunale, l'indagine amministrativa ha consentito di accertare in primo luogo l'assoluta e costante violazione della sia pure scarna regolamentazione del servizio e l'attribuzione degli stessi senza alcun criterio legittimo prestabilito, bensì sulla semplice presentazione delle domande.**

Inoltre, e ciò naturalmente rappresenta l'elemento di maggiore gravità, le verifiche disposte in sede di accesso hanno disvelato che **tra i beneficiari** risultino non solo **soggetti con pregiudizi di polizia - quali** [omissis][35] e [omissis][36] - ma **anche soggetti legati da vincoli di parentela o conviventi con pluripregiudicati e personaggi di spicco della criminalità** mafiosa locale, quali [omissis][37], beneficiario di ben cinque assegnazioni di servizio civico per complessivi € 1.500,00, già sottoposto a misure di prevenzione personale e convivente con [omissis] pluripregiudicato, vicino al clan [omissis]

[34] [omissis]

[35] [omissis]

[36] [omissis]

[37] [omissis]
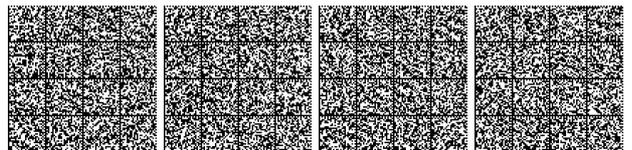
[omissis][38], cugino di [omissis] e [omissis] tratti in arresto con l'Ordinanza di custodia cautelare adottata nell'ambito della citata operazione di P.G. "*TORNADO*", e [omissis] coniuge di [omissis] nipote del capoclan [omissis] detto "[omissis]

Anche con riguardo all'erogazione dei **contributi socio-assistenziali** la condotta procedimentale dell'amministrazione Comunale è stata improntata a criteri afferenti al **mero arbitrio** nella scelta dei cittadini destinatari delle provvidenze economiche.

Il naturale precipitato fattuale di quanto sopra rilevato si è concretizzato nella individuazione di **numerosi soggetti con pregiudizi di polizia anche gravi tra i beneficiari** - quali [omissis][40], personaggio di ricchissimo curriculum criminale e contiguo al clan [omissis], ed il pluripregiudicato [omissis], anch'egli come detto vicino allo stesso clan criminale - **ovvero soggetti legati da vincoli di stretta parentela con pluripregiudicati e "*boss*"** - quali i coniugi [omissis] genitori di [omissis][41], pluripregiudicato vicino alla cosca di [omissis] e [omissis][42], convivente con il pluripregiudicato [omissis]

In proposito, giova evidenziare che sia per il Servizio Civico che per i contributi socio-assistenziali il riconoscimento dei benefici economici è stato disposto mediante delibere adottate esclusivamente dalla Giunta Comunale, mentre il ruolo del Responsabile del Servizio si è concretizzato nella mera erogazione delle provvidenze, secondo un *modus operandi* che dimostra inequivocabilmente l'ingerenza del potere politico finalizzato ad agevolare soggetti contigui ai locali sodalizi criminali.

Infine, analoghe situazioni di opacità sono state riscontrate anche con riguardo alla gestione di immobili di proprietà comunale attualmente detenuti da privati, i cui occupanti in alcuni casi sono soggetti con evidenti criticità in ordine ai requisiti soggettivi.

[38] [omissis]
[39] [omissis]
[40] [omissis]
[41] [omissis]
[42] [omissis]
[43] [omissis]
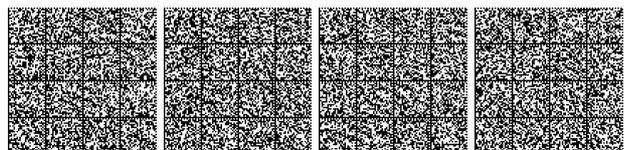
3) ORGANIZZAZIONE FESTA SANTA DOMENICA

Come rammentato, i risvolti più significativi dell'accesso ispettivo sono emersi dagli accertamenti svolti sull'organizzazione della Festa Patronale di Santa Domenica, rilevante ed esclusiva *kermesse* con profonde radici nella tradizione di Scorrano e che ha reso nota la piccola cittadina salentina addirittura quale *capitale mondiale delle luminarie*, per la cui organizzazione gravitano importanti interessi economici ed affaristici, oltre che considerevoli introiti per le casse comunali.

Il primo dato più rilevante, e per certi versi più inquietante, è che **l'intera organizzazione dell'evento è completamente delegata alla (sedicente) Associazione di [omissis], sodalizio che ha dimostrato, nelle condotte accertate, un asservimento agli interessi della criminalità organizzata locale prendendo l'abbrivio proprio dalla gran parte degli stessi componenti, fortemente controindicati, in quanto parenti di pluripregiudicati e di affiliati al clan [omissis], quali [omissis][44], fratello del pluripregiudicato [omissis][45], [omissis][46], padre di [omissis][47], tratto in arresto nell'ambito dell'operazione di P.G. "*TORNADO*", [omissis][48], il cui fratello [omissis] inteso "[omissis]" è stato più volte condannato ed il cui nipote, [omissis],[49] è pluripregiudicato gravitante nell'orbita della cosca [omissis]**.

La contiguità dell'Associazione [omissis] agli ambienti della criminalità organizzata locale è emersa dalla circostanza, peraltro accertata negli anni, che il sodalizio si sia **affidata, per l'allestimento e l'organizzazione della Festa Patronale, di ditte, società e prestatori d'opera inseriti a pieno titolo nelle cosche locali o comunque vicini alle stesse.**

Invero, la Commissione ha disvelato preliminarmente che le **licenze per l'accensione dei fuochi di artificio e per gli spettacoli pirotecnici** in occasione della Festa di Santa Domenica sono state rilasciate alla "[omissis] s.r.l.", società, destinataria di interdittiva antimafia emessa da questa Prefettura in data 25.6.2019, il

---

[44] [omissis]
[45] [omissis]
[46] [omissis]
[47] [omissis]
[48] [omissis]
[49] [omissis]
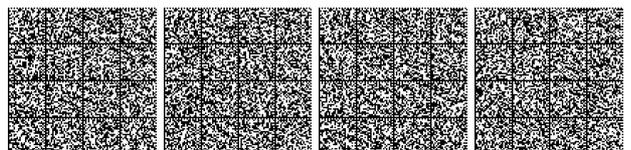
cui Amministratore Unico è [omissis] inteso [omissis] tratto in arresto in esecuzione dell'O.C.C. più volte citata adottata nell'ambito dell'Operazione "TORNADO", con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa (ex artt. 110 e 416 bis c.p.), indicato nell'atto giudiziario come *"principale canale di approvvigionamento del materiale esplodente, impiegato dai sodali per il confezionamento di ordigni artigianali da utilizzare per le ritorsioni, gli atti intimidatori e danneggiamenti"* e descritto come personaggio legato proprio con la famiglia [omissis] *"anche per essere stato scelto quale padrino alla cresima di* [omissis]" (O.C.C. [omissis] del Tribunale Penale di Lecce cit., pag. 45).

Inoltre, tra le ditte locali incaricate degli spettacoli pirotecnici vi è anche quella di [omissis][51], cugino di [omissis] la cui ditta individuale è stata anch'essa attinta da interdittiva antimafia in data 18.10.2019, nonchè citato nel provvedimento giudiziario sopra richiamato, laddove l'A.G. precisa che *"per l'approvvigionamento dei petardi "cobra" per la fabbricazione di ordigni artigianali [...]* [omissis] *si avvaleva anche della fornitura da parte di* [omissis] *cugino di* [omissis] (O.C.C. [omissis] del Tribunale Penale di Lecce cit., pag. 45).

Anche per quanto concerne gli affidamenti delle forniture e servizi per la realizzazione delle luminarie sono risultate aggiudicatarie - a seguito di procedure ad evidenza pubblica condotte in modo non conforme alla vigente disciplina degli appalti e comunque in palese contrasto con le previsioni del capitolato speciale di gara -, tre ditte per le quali sono emerse gravi criticità, essendo stata accertata la presenza tra i dipendenti delle stesse di molti soggetti controindicati, alcuni dei quali anche con precedenti per associazione di stampo mafioso.

E' il caso, esemplificativamente, della [omissis] di [omissis] SNC che annovera tra i dipendenti più figure con gravi pregiudizi penali e tra di essi in particolare tale [omissis][52], affiliato al clan [omissis] della SCU e condannato nel 2005 ad anni sei di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. per porto abusivo di armi e per il reato di cui agli artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/1990.

Considerazioni analoghe possono essere fatte anche per le altre due ditte

---

[50] [omissis]
[51] [omissis]
[52] [omissis]

aggiudicatarie, la [omissis] s.r.l., con sede in [omissis] il cui personale annovera numerosi soggetti controindicati, e la [omissis] con sede in [omissis] cui legale rappresentante è soggetto con numerosi precedenti di polizia dal 2000 al 2018.

Il rassegnato, oscuro contesto amministrativo si completa anche in relazione alla gestione dei parcheggi auto e delle relative aree, alla scelta della ditta affidataria del servizio che ha riguardato per due anni consecutivi una ditta individuale, la "[omissis]" di [omissis] con sede in [omissis] il cui titolare è cognato di [omissis][53], tratto in arresto nell'ambito dell'indagine "TORNADO", con l'accusa del reato di cui all'art. 73 del DPR 309/1990, il quale è risultato aver fornito in più occasioni sostanze stupefacenti a membri del clan [omissis] e segnatamente ad [omissis]

Al riguardo, giova soggiungere che non solo **tra i prestatori d'opera di tale ditta sono stati identificati soggetti controindicati, alcuni** dei quali **affiliati o contigui al clan [omissis]** ma è inoltre emerso che l'affidamento in questione, lungi dal poter essere considerato attività di volontariato con il mero rimborso delle spese effettivamente sostenute, abbia rappresentato ancora una volta **un'occasione per far partecipare il dominante sodalizio criminale locale alla "*spartizione*" delle risorse economiche** stanziate per le numerose iniziative della ricorrenza patronale, atteso che anche la gestione dei parcheggi era sottoposta ad una "tariffa" vera e propria unilateralmente stabilita dalla Associazione e riscossa direttamente dagli stessi "operatori" durante le giornate dei festeggiamenti.

In realtà, la reale "chiusura del cerchio" rispetto alla *esilarante* procedura attuata dalla Amministrazione comunale per la realizzazione dei festeggiamenti in questione, sideralmente distante dal principio di legalità, è rappresentato dal profilo concernente la riscossione dei Tributi Comunali (TARI, TOSAP ed altri) in tale ambito.

Invero, dagli accertamenti condotti durante l'accesso ispettivo è emerso che, in più occasioni, **gli importi relativi alla tassa di occupazione di suolo pubblico, alla tassa rifiuti e agli oneri di segreteria fossero stati impropriamente riscossi dai membri della sedicente associazione di volontariato, denominata Santa Domenica, con il rilascio di ricevute in cui, in numerosi casi, non era indicato**

[53] [omissis]
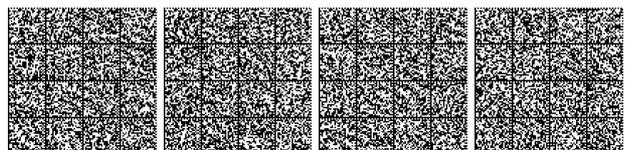
con chiarezza né la causale per il pagamento, nè l'importo effettivo.

In proposito, la **Responsabile del Settore Tributi** del Comune, audita durante l'accesso, **ha riferito e confermato diverse anomalie** della procedura, che non è in alcun modo sottoposta al controllo del servizio di cui è responsabile, **sostenendo di non conoscere nulla circa la riscossione della Tosap in occasione della festa patronale,** poichè dopo l'adozione della deliberazione istitutiva del "Parco di santa Domenica", **le veniva comunicato *"a voce, mi fu detto dal*** [omissis] ***pro-tempore e ribadito dai successivi amministratori, compresi gli attuali, che se ne sarebbe dovuta occupare l'Associazione di*** [omissis]

Parimenti, elementi concreti che attestano una gestione amministrativa non aderente al principio di legalità sono emersi anche in relazione alla procedura per il rilascio delle **concessioni per l'occupazione del suolo pubblico**.

Invero, anche in proposito è emerso che non risulta agli atti mai alcun bando per l'assegnazione degli stalli degli ambulanti, ma al contrario, gli stessi sono stati concessi formalmente dal SUAP, con provvedimenti generici che non indicano neanche il luogo ed i metri dell'occupazione, delegando, ancora una volta, per l'individuazione dei posti il consueto [omissis] **della festa di Santa Domenica, che procede all'assegnazione senza alcun criterio o indirizzo che sarebbe dovuto essere obbligatoriamente fornito dalla Amministrazione comunale di Scorrano.**

Il naturale precipitato di quanto sin qui detto si è constatato nella presenza, in occasione della festa di Santa Domenica, di numerosi pregiudicati, che di fatto sono risultati tra gli assegnatari del suolo pubblico nel 2018 e nel 2019.

A tutto quanto detto deve soggiungersi che l' [omissis] **in parola non ha mai, negli anni, presentato alcun progetto preventivo del programma della festa con indicazione delle entrate e delle spese, né tantomeno ha mai rendicontato alcunchè, a consuntivo, ciò in violazione delle più elementari norme della contabilità pubblica, nonché dello stesso regolamento comunale che disciplina proprio le modalità di erogazione di contributi e/o vantaggi economici in favore di persone ed enti a carico del bilancio comunale che astrattamente (e correttamente) prevede la decadenza dal beneficio della sovvenzione o del contributo concesso, in caso di mancata**
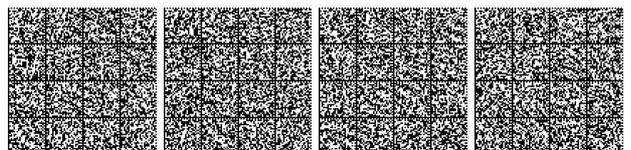
<u>**presentazione del consuntivo di spesa.**</u>

Orbene, le richiamate anomalie e irregolarità denotano con chiarezza un contesto gravemente compromesso, che rende più che ragionevole il forte condizionamento da parte degli Amministratori locali nei confronti delle richieste e delle "*pretese*" della criminalità mafiosa operante sul territorio, la quale, insinuandosi in attività lecite ed economicamente sicure, come tutte quelle connesse all'organizzazione di un grande evento per la collettività ed economia locale come la Festa di Santa Domenica, oltre ad accrescere la benevolenza della popolazione, si assicura, con modalità illecite e con il citato favore degli amministratori, un mercato ambito anche per altri operatori economici che, in quanto lontani dagli ambienti della malavita, non possono avervi ingresso.

4) GESTIONE DEL PARCO "FAVORITA"

Il Parco denominato **"Favorita",** della superficie di circa 4 ettari, è stato realizzato dal Comune di Scorrano al fine di promuover la pratica sportiva dei bambini ed adolescenti oltre al contatto con la natura.

Si tratta quindi di un intervento che ha destato particolare interesse, oltre che sicuro gradimento e approvazione da parte della cittadinanza locale.

Ai fini della presente relazione, la realizzazione di tale opera è stata oggetto di attenzione in quanto della stessa si parla anche nel provvedimento giudiziario più volte citato che ha portato all'arresto di molti esponenti del clan [omissis] e che ha colpito anche lo stesso [omissis] laddove viene descritto un incontro, avvenuto qualche giorno dopo le elezioni comunali, **tra il** [omissis] e [omissis] intervenuto su indicazione dell'[omissis], evidentemente conclusosi "***con la promessa della gestione del Parco La Favorita al di fuori di ognischema legale, ma semplicemente "sulla parola"*** ...."[54], nonché laddove viene descritto il grave episodio relativo all'ulteriore incontro, preteso dall'[omissis] figlio del *capoclan*, dopo aver ricevuto notizie poco rassicuranti proprio in ordine all'assegnazione della gestione del Parco "Favorita".

[54] [omissis]
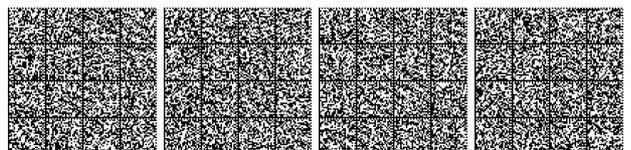
In tale occasione, giova rammentarlo [omissis] si rivolgeva al suo sodale [omissis] affinché prelevasse il [omissis], [omissis] [omissis] e [omissis] detto [omissis] dipendente della società "[omissis]", della quale lo [omissis] era amministratore unico, e conducesse gli stessi in un luogo individuato nel Circolo Tennis di Scorrano, dove l'[omissis] si recava armato di un fucile per "discutere" della vicenda in questione.

Dagli accertamenti effettuati dalla Commissione è emerso che la procedura (di cui alla determinazione del Responsabile del Settore III-Assetto del Territorio n.36 dell'11.04.2016) per l'"*Affidamento in concessione per anni cinque del parco comunale "Favorita" e della gestione di un chiosco bar interno al parco*" era stata definitivamente aggiudicata, con determinazione del 19.8.2016, alla [omissis], corrente in [omissis]

Purtuttavia, l'accesso ispettivo ha rilevato numerose anomalie e irregolarità in tale procedura, fino a constatare come di fatto, dopo l'aggiudicazione, non vi sia mai stata la sottoscrizione di alcun contratto, ed anzi la stessa opera non abbia mai avuto seguito, in quanto nel marzo 2018 il [omissis], con ordinanza n.8 del 30.03.2018, ordinava la chiusura del parco Favorita.

Sulla scorta di tanto, la [omissis] non poteva che rinunciare all'affidamento in concessione della struttura medesima, con nota del 15.05.2018, dopo un lungo e faticoso tentativo di gestire comunque la struttura comunale in questione.

Infatti, dagli accertamenti è emerso un chiaro atteggiamento amministrativo di disfavore da parte dell'Amministrazione Comunale guidata da [omissis] nei confronti della ditta aggiudicataria che evidentemente, nei progetti del clan [omissis] che aveva appoggiato la candidatura del [omissis] avrebbe dovuto essere rimpiazzata da altra società vicina alla stessa cosca.

Ciò trova parziale conferma finanche nelle audizioni effettuate durante l'accesso nelle quali sono stati sentiti separatamente tre soci della [omissis] e da cui è emerso lo scarso supporto ricevuto dall'attuale amministrazione comunale di Scorrano, che non aveva voluto alcuna interlocuzione con i componenti la società in questione, mostrando per converso reale avversione nei confronti delle iniziative e dell'attività posta in essere a fatica dai titolari della cooperativa citati.
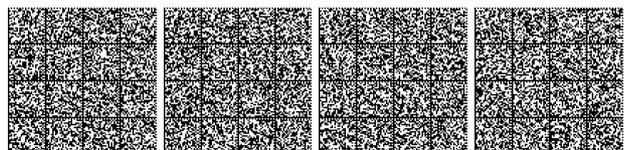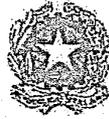
Ciò, secondo quanto riferito dai predetti, marcava una netta differenza di condotta amministrativa rispetto al precedente[omissis]ed in generale alla decorsa consiliatura, che si era prodigata, ad esempio per la gestione del verde, per l'implementazione di alcune opere di manutenzione e addirittura nel pagamento delle utenze in luogo dei concessionari.

Appare pertanto evidente che gli amministratori, benchè avessero posto in essere ogni tentativo diretto a boicottare la procedura di evidenza pubblica in questione, inducendo, tra l'altro, di fatto, l'aggiudicatario a rinunciare nel tempo all'affidamento, non erano riusciti concretamente ad attuare l'illecito progetto, sia per la sostanziale incapacità di realizzare procedure amministrative idonee al raggiungimento dello scopo citato, sia per la impossibilità di trovare un "prestanome" del richiamato sodalizio mafioso che potesse almeno astrattamente risultare intestatario di un affidamento diretto della struttura, anche temporaneamente e nelle more di procedure che rendessero l'affidamento definitivo.

Ciò denota ancora una volta il quadro di un'Amministrazione pervicacemente gestita in dispregio del principio di legalità oltre che totalmente asservita agli interessi delle organizzazioni criminali locali.

5) SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Un cenno da ultimo deve essere fatto anche al Servizio Assetto del Territorio ed agli affidamenti di servizi e forniture, settore nel quale, oltre a constatare la presenza di numerosi affidamenti a società in alcuni casi anche pesantemente controindicate, le risultanze ispettive hanno evidenziato ancora una volta forte opacità e frequenti "deroghe" al principio di imparzialità e moralità nella gestione delle procedure di evidenza pubblica, anche laddove non concretizzatesi in formali violazioni di norme o regolamenti procedurali disciplinati dal vigente codice degli appalti.

Peraltro, per le numerose procedure pubbliche esaminate non risultano mai presentate dal Comune di Scorrano richieste di liberatorie antimafia alla Prefettura di Lecce, nonostante il Comune di Scorrano (al pari di tutti i Comuni della provincia di Lecce) sia firmatario del patto di legalità che impegna l'Amministrazione a trasmettere la citata richiesta anche per importi di appalti molto al di sotto dei limiti normative stabiliti per la certificazione in questione
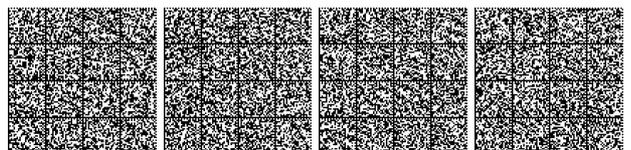
Per converso, giova evidenziare che dalla data di istituzione della Banca dati nazionale antimafia (2016), l'Ente locale in questione ha presentato solo sei (6) richieste di liberatorie a fronte di molti più appalti avviati dallo stesso.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le numerose e rilevanti risultanze derivanti dal lavoro svolto dalla Commissione d'accesso hanno disvelato, nei confronti dell'Amministrazione locale di Scorrano, una generalizzata e diffusa illegalità, che si manifesta in numerose irregolarità e anomalie procedurali, in affidamenti diretti di commesse ad imprese contigue alle locali cosche mafiose, se non proprio espressione degli stessi sodalizi criminali, in malcelati favoritismi nelle procedure di evidenza pubblica – si pensi al caso del Parco "Favorita" – nel riconoscimento di contributi, elargizioni ed aiuti comunali a soggetti che vengono favoriti per la loro vicinanza alle consorterie mafiose o addirittura parenti di soggetti mafiosi.

In estrema sintesi, oltre alla già cennata, diffusa illegalità nell'azione amministrativa, si deve soggiungere l'esistenza di un sistema ispirato e contraddistinto da una forte compromissione e condizionamento della Amministrazione rispetto al sodalizio mafioso dominante in quel territorio, nonché quale naturale precipitato fattuale e gestionale, una sostanziale paralisi dell'attività amministrativa e programmatica dell'Ente locale i cui amministratori appaiono da un lato incapaci di attuare financhе le progettualità "concordate" con i cennati esponenti criminali; d'altro canto, nelle richiamate procedure attuate, soprattutto in occasione degli eventi cittadini particolarmente rilevanti per quella collettività, si rendono protagonisti di palesi e lampanti violazioni delle regole basilari poste a presidio della buona ed imparziale amministrazione della cosa pubblica, favorendo ed agevolando la pressante e costante presenza del *clan* mafioso nelle poche e rassegnate attività economiche presenti nel territorio di Scorrano.

Pertanto le richiamate risultanze, considerate unitamente alle gravi evidenze giudiziarie emerse nel corso dell'indagine "TORNADO", cristallizzate negli atti giudiziari, hanno fatto emergere un diffuso quadro di illegalità in diversi settori del Comune di Scorrano, rivelatosi funzionale al mantenimento di assetti predeterminati con soggetti organici o contigui alle organizzazioni criminali egemoni sul territorio ed al consequenziale sviamento dell'attività di gestione dai principi di legalità e buon andamento.
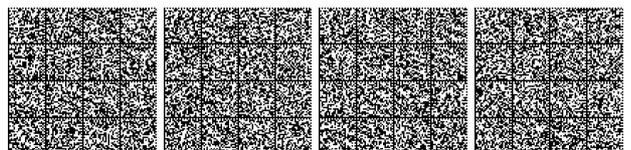
E' stato disvelato, come cennato, un quadro di profonda compromissione e condizionamento dell'attività politico-amministrativa dell'Amministrazione Comunale di Scorrano rispetto alla presenza, egemone e pervasiva, del *clan* operante sul territorio, tale da palesare i presupposti normativi e giurisprudenziali che giustificano l'ipotesi dissolutoria della stessa Amministrazione comunale.

In tale contesto appare ancora più grave la posizione del [omissis] non solo per le ragioni ampiamente rammentate in precedenza, ma anche in relazione al ruolo effettivamente svolto rispetto alla gestione dell'Ente locale. Invero, lo stesso amministratore, in barba al rilievo dell'incarico istituzionale svolto, cerca di assecondare in tutto i *desiderata* del clan [omissis] delegando, quando possibile, ogni attività che potrebbe e dovrebbe determinare introiti per le casse pubbliche all'[omissis] espressione anch'essa del sodalizio criminale, con ciò consentendo alla stessa facili e indebiti guadagni.

Ciò premesso, giova rammentare che lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del TUEL, **non ha natura di provvedimento di tipo sanzionatorio, ma preventivo,** con la conseguenza che, per l'emanazione del relativo provvedimento di scioglimento, **è sufficiente la presenza di elementi che consentano di individuare la sussistenza di un rapporto tra l'organizzazione mafiosa e gli amministratori dell'ente considerato infiltrato** (Cfr. Cons. St., Sez. III 3.11.2015, n. 5023; Cons. St., Sez.III, 10.12.2015, n.197; Tar Lazio, Sez. I, 24.2.2016, n. 3419/2016).

Le vicende *che costituiscono il presupposto del provvedimento di scioglimento* ***devono essere considerate nel loro insieme, e non atomisticamente,*** *e risultare idonee a delineare con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento mafioso.*

Assumono rilievo *a tali fini* ***anche situazioni non traducibili in episodici addebiti personali, ma tali da rendere, nel loro insieme, plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una soggezione o di una pericolosa contiguità degli amministratori locali alla criminalità organizzata (vincoli di parentela, affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni),*** *e ciò anche quando il valore indiziario degli elementi raccolti*
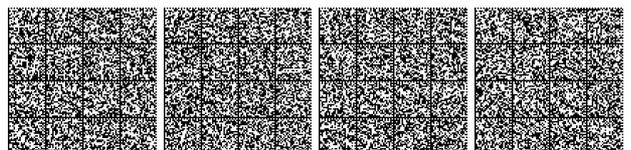
non sia sufficiente per l'avvio dell'azione penale o per l'adozione di misure individuali di prevenzione (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 28 giugno 2017 n. 3170; si veda anche, *ex plurimis,* Consiglio di Stato, Sez. III, 2 ottobre 2017, n. 4578 e Cons. Stato, Sez. III, 28 settembre 2015, n. 4529).

Invero, l'analisi complessiva dei fatti e delle circostanze rassegnate, con particolare riguardo ai collegamenti ed alla contiguità tra amministratori, imprese e criminalità organizzata, porta ad una valutazione finale di forti condizionamenti dell'imparzialità degli organi elettivi e di compromissione del buon andamento dell'attività amministrativa.

Il penetrante condizionamento posto in essere dalla criminalità organizzata nei confronti dell'amministrazione **emerge in modo evidente nell'organizzazione della Festa patronale**, laddove è palesemente disvelata l'esistenza, come detto, di un'associazione contigua alla consorteria criminale locale che si aggiudica tutti i servizi, nel senso che riesce ad assegnare le numerose attività d'impresa legate all'organizzazione dell'evento - per le luminarie, per gli spettacoli pirotecnici, per i parcheggi e finanche per la riscossione dei tributi comunali- a ditte gradite agli ambienti malavitosi locali e ciò secondo un sistema che si ripete ormai da almeno tre anni.

In proposito giova richiamare il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa confermato da ultimo con la pronuncia del Consiglio di Stato n. 6435 del 26.9.2019, nella quale il Supremo Consesso Amministrativo torna a stigmatizzare il disordine amministrativo e la gestione poco lineare e trasparente delle procedure ad evidenza pubblica, connotata, esemplificativamente da affidamenti di servizi pubblici sempre alle stesse ditte, contigue ad ambienti criminali, attraverso affidamenti diretti o proroghe al di là delle ipotesi consentite dal Codice degli appalti, ritenendo tali elementi concreti come rivelatori di un'intera struttura amministrativa e politica asservita agli interessi mafiosi e tali da giustificare il ricorso alla misura di carattere straordinario di scioglimento dell'ente locale.

Invero, non sembrano esservi dubbi sulla ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 143 comma 1, del TUEL, secondo cui la situazione che induce ad uno scioglimento del consiglio comunale deve essere resa significativa da **elementi "*concreti, univoci e rilevanti*"** su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso, ovvero su forme di condizionamento dei Consigli tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi o da compromettere il buon andamento o l'imparzialità degli

amministratori comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Gli elementi sintomatici del condizionamento criminale devono infatti ancorarsi a fatti concreti, univoci e rilevanti; ossia fatti definiti tali per concretezza in quanto *"assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; per univocità, intesa quale loro chiara direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; per rilevanza, che si caratterizza per idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale"* (Cons. St. Sez. III 10.12.2015, n. 197/2016).

In tal senso, nella fattispecie in esame, il requisito normativo della **concretezza** degli elementi sussiste in quanto fondato sulle evidenze probatorie acquisite nelle indagini, sulle intercettazioni, sui provvedimenti adottati dall'A.G. e sui riscontri effettuati dalla Commissione d'accesso nei vari settori considerati strategici per gli interessi del sodalizio criminale e degli esponenti politico – amministrativi ancora ordinariamente in carica.

L'**univocità** di detti elementi inoltre è chiara perché gli stessi appaiono spesso rivolti al beneficio, anche indiretto, di esponenti del *clan* o di soggetti contigui agli ambienti criminali.

La **rilevanza** del quadro delineato, come anche dei singoli elementi che lo compongono, è data dalla circostanza che l'azione dell'Ente locale è costantemente deviata rispetto al doveroso perseguimento dei fini istituzionali, con il risultato di realizzare gli interessi dei componenti il *clan* che agiscono in perfetta sinergia, in alcuni casi grazie ad un vero e proprio comparaggio, con gli amministratori locali ed alcuni imprenditori ad essi legati da vincoli di affari e di illecito profitto sul territorio.

Infine, si soggiunge che nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltasi il 26 ottobre 2019, estesa alla partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, la cennata Autorità giudiziaria dopo aver condiviso completamente l'esito dell'attività ispettiva disimpegnata dalla Commissione di Accesso nominata dalla scrivente, ha rappresentato la necessità di procedere con urgenza all'azione dissolutoria dell'Ente locale in questione, anche in relazione alla pervicace condotta deviante dal fine pubblico del capo
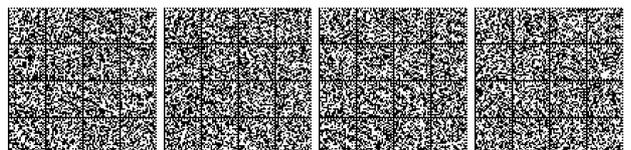
dell'Amministrazione, riscontrata anche nel corso dei lavori della più volte citata Commissione ispettiva.

Si rende, pertanto, urgente e necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'Ente, mediante un provvedimento di scioglimento del consiglio comunale ex art. 143, commi I e IV del Testo unico degli enti locali.

IL PREFETTO
(Cucinotta)

20A00782

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Casavatore e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Casavatore (Napoli);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casavatore (Napoli), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Nigro, è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casavatore (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 dicembre 2019.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il Prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 31 dicembre 2019.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casavatore (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Nigro, in servizio presso la Prefettura di Napoli.

Roma, 17 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A00844

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Crotone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Crotone;

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 13 novembre 2019 dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Crotone, è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino, è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Crotone, è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ugo Pugliese.

Il citato amministratore, in data 13 novembre 2019, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Prefetto di Crotone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 4 dicembre 2019.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crotone ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Tiziana Giovanna Costantino, prefetto in quiescenza.

Roma, 17 gennaio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A00845

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 dicembre 2019.

Attuazione del piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR Programma nazionale infrastrutture di ricerca» per individuare le risorse del piano utili ai fini del sostegno al rafforzamento del capitale umano delle infrastrutture di ricerca, i cui progetti sono stati selezionati, con decreto direttoriale del 14 marzo 2019, n. 461. (Decreto n. 2595/2019)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge n. 85 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; che dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2019, n. 47 «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», entrato in vigore il 23 giugno 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», vigente al 26 dicembre 2019;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 7 che ha previsto che gli stanziamenti da destinare annualmente ai vari enti di ricerca affluissero in un unico fondo (Fondo ordinario enti pubblici di ricerca, di seguito anche solo *FOE)* finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito anche solo MIUR) il cui ammontare è ripartito annualmente fra gli enti interessati con apposito decreto ministeriale;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 5 ha istituito, nello stato di previsione del MIUR, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (di seguito anche solo *FFO)*, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019, n. 738, recante «Criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) 2019»;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2019, n. 856, recante il riparto delle disponibilità del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) per l'annualità 2019;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» con il quale il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (di seguito anche solo *PNR)*, approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016, che individua gli obiettivi, le azioni e i progetti finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia nazionale della ricerca nonché l'assegnazione di risorse al Piano-stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017», di integrazione del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020, a valere sul FSC 2014 - 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 184 dell'8 agosto 2016;

Vista la delibera n. 1, approvata dal CIPE il 1° maggio 2016, «Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020: Piano stralcio "Ricerca e Innovazione 2015-2017" integrativo del Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020 (art. 1, comma 703, lettera *d)* legge n. 190/2014)»;

Vista la delibera n. 25, approvata dal CIPE il 10 agosto 2016, «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere *b)* e *c)* della legge n. 190/2014», che al punto 2 prevede le «Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

Vista la circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, relativa agli adempimenti FSC 2014 - 2020 di cui alle delibere CIPE
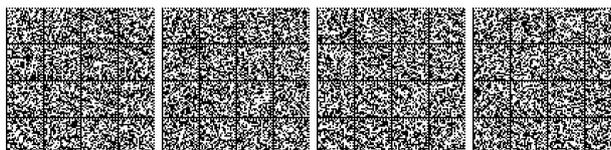
25/2016 e 26/2016, in merito alla *governance*, modifiche e riprogrammazione delle risorse, revoche e disposizioni finanziarie;

Vista la proposta di rimodulazione del Piano stralcio FSC «Ricerca e Innovazione» 2015 - 2017, formulata da parte del MIUR con nota prot. n. 17955 del 4 ottobre 2019 e approvata dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 2019;

Visti i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica nazionale della ricerca, quali il Programma operativo nazionale «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, la Strategia nazionale di specializzazione intelligente (di seguito anche solo SNSI) e il citato PNR 2015-2020;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione degli importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

Visto l'Accordo di partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014 con decisione C (2014) 8021 final e modificato con decisione C(2018) 598 final dell'8 febbraio 2018;

Vista la decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio 2015, che adotta il «Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020» (PON R&I 2014-2020) per il periodo di programmazione 2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo a favore delle regioni in transizione (TR) e delle regioni in ritardo di sviluppo (LD);

Vista la decisione della CE C (2018) 8840 del 12 dicembre 2018, che modifica il «Programma operativo nazionale ricerca e innovazione 2014-2020» (PON R&I 2014-2020);

Considerate le azioni intraprese a livello europeo attraverso lo *European Strategy Forum for Research Infrastructures* (di seguito anche solo ESFRI) e, in particolare, l'aggiornamento della *Roadmap* europea delle infrastrutture di ricerca, presentata settembre 2018;

Viste le conclusioni del Consiglio di competitività del 29 maggio 2015 «Tabella di marcia dello Spazio europeo della ricerca 2015-2020» con le quali viene tra l'altro chiesto agli Stati membri di utilizzare al meglio gli investimenti pubblici nelle infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo *IR)*, tramite la definizione di priorità nazionali compatibili con le priorità e i criteri dell'ESFRI, tenendo pienamente conto della sostenibilità a lungo termine;

Considerato in particolare che, nelle medesime conclusioni, viene espresso l'auspicio che sia incoraggiato dagli Stati membri il ricorso ai fondi strutturali e di investimento europei per intensificare gli sforzi nel settore delle infrastrutture di ricerca;

Vista l'approvazione del Programma nazionale per le infrastrutture di ricerca (di seguito anche solo PNIR) da parte della Commissione europea, che con la comunicazione del 26 aprile 2016 (DG A2.G.4PDA) ha concluso che «la Condizionalità *ex ante* 1.2 adozione di un piano indicativo pluriennale per le Infrastrutture per la ricerca e l'innovazione è soddisfatta»;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2016, n. 577 di adozione del PNIR, registrato presso la Corte dei conti in data 13 settembre 2016, n. reg 1-3616;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999 «Disposizioni per la concessione di finanziamenti interamente esclusi dalle norme in materia di aiuti di Stato, ai sensi della comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione europea, recante: "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione"», registrato presso la Corte dei conti in data 18 gennaio 2018, n. reg 1-127;

Considerato il decreto direttoriale 28 febbraio 2018, n. 424 recante l'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di Infrastrutture di ricerca, in attuazione dell'Azione II.1 del PON Ricerca e innovazione 2014-20, sostenuto attraverso risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e risorse del Fondo sviluppo coesione (FSC) e il successivo decreto direttoriale di approvazione della graduatoria del 14 marzo 2019, n. 461;

Considerato che l'elevata qualità delle Infrastrutture di ricerca è condizionata dalla disponibilità di professionalità con competenze e conoscenze specialistiche funzionali anche ad accrescere la competitività dei territori su cui insistono;

Considerato che in tale ambito può essere realizzato un approccio integrato e sinergico per il rafforzamento del capitale umano del sistema nazionale della ricerca;

Considerato che il Piano stralcio «Ricerca e innovazione» opera secondo una logica addizionale e non sostitutiva delle risorse ordinarie e nel rispetto del vincolo territoriale previsto dall'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, in ordine all'impiego delle risorse in misura pari all'80 per cento nel Mezzogiorno e al 20 per cento nel resto d'Italia (Centro/Nord);

Considerate le risorse assegnate all'asse PNIR - Programma nazionale infrastrutture, Linea di azione «Cofinanziamento infrastrutture di ricerca» nell'ambito del Piano stralcio «Ricerca e Innovazione» approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 2019, pari ad euro 61.075.000,00 per interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata, Abruzzo, Molise, e Sardegna) e ad euro 7.925.000,00 per interventi da realizzare nel resto d'Italia (Centro/Nord);

Considerate le disponibilità di risorse dell'asse PNIR - Programma nazionale infrastrutture nell'ambito del Piano stralcio, Linea di azione «Cofinanziamento infrastrutture di ricerca» pari a 25.575.000,00 euro per le regioni del Mezzogiorno e di 7.925.000,00 euro per interventi da realizzare nel resto d'Italia (Centro/Nord);

Vista la nota prot. n. 225630 del 19 dicembre 2019 di richiesta da parte del MIUR al Comitato nazionale dei garanti della ricerca di definizione di idonei criteri di valutazione dei Piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di ricerca;

Visto il verbale prot. n. 22612 del 20 dicembre 2019, attraverso cui sono stati comunicati i criteri proposti dal CNGR per l'esame dei Piani operativi per il rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di ricerca;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2012 con il quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio CINECA;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», coordinata ed aggiornata dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» ed in particolare l'art. 21 con il quale sono definite le funzioni del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Considerato che l'ambito del presente avviso è da considerarsi sinergico all'intervento già operato con d.d. n. 424 del 28 febbraio 2018;

Considerato che i progetti di cui al succitato avviso sono stati tutti finanziati e in corso di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle definizioni si applica *per relationem* l'art. 1 dell'avviso di cui al d.d. 28 febbraio 2018, n. 424.

Art. 2.

Oggetto e finalità dell'intervento

1. Il presente decreto è emanato in attuazione del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» - «PNIR - Programma nazionale infrastrutture di ricerca».

2. Il presente decreto finanzia progetti di rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di ricerca, in sinergia con gli interventi già operati con d.d. n 424 del 28 febbraio 2018.

3. Al presente decreto si applicano i principi del decreto ministeriale 18 dicembre 2017, n. 999.

Art. 3.

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare proposte di progetti di rafforzamento del capitale umano, i beneficiari dei progetti di potenziamento infrastrutturale di cui al d.d. n. 424 del 28 febbraio 2018, come riportato nella seguente tabella. Nella quarta colonna della tabella, in particolare, sono indicati per ciascun progetto, eventuali interventi realizzati al di fuori dell'area del Mezzogiorno.

Beneficiario proponente	Beneficiari co-proponenti	Codice progetto di cui al D.D. n. 424 del 28/02/2018	Infrastruttura potenziata	Investimenti fuori area Mezzogiorno
CNR	Università Federico II di Napoli Università L'Aquila Università del Salento ENEA INFN	PIR01_00015	Aerosols Clouds and Traces gases Research Infrastructure Network (ACTRIS-RI)	Si
Area Science Park di Trieste	Università di Salerno Università del Salento	PIR01_00032	Central European Research Infrastructure Consortium (CERIC- ERIC)	Si
CNR		PIR01_00022	Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH- ERIC)	Si
INFN	Università Aldo Moro di Bari Università Federico II di Napoli CNR INAF INGV	PIR01_00011	Distributed High Throughput Computing and Storage (DHTCS ora IPCEI- HPC- BDA)	Si
OGS	INFN Stazione Anton Dhorn INGV	PIR01_00018	European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure (ECCSEL- ERIC)	Si
CNR	Università Aldo Moro di Bari INFN	PIR01_00017	European Life-science Infrastructure for Biological Information (ELIXIR)	Si
Stazione Zoologica Anton Dohrn		PIR01_00029	European Marine Biological Resource Centre (EMBRC - ERIC)	Si
INGV	Stazione Zoologica Anton Dohrn ISPRA OGS	PIR01_00030	European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory (EMSO- ERIC)	Si
INGV	CNR Università Federico II di Napoli Università Aldo Moro di Bari	PIR01_00013	European Plate Observing System (EPOS – ERIC)	Si
CNR		PIR01_00023	The European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences (EuBI)	Si
CNR	CREA ENEA	PIR01_00019	Integrated Carbon Observation System (ICOS-ERIC)	Si

CNR		PIR01_00016	European Research Infrastructure for Heritage (E-RIHS)	Si
INFN	Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli»	PIR01_00021	Cubic Kilometre Neutrino Telescope (KM3-NET)	No
CNR	Università del Salento INFN Università di Bologna	PIR01_00028	e-Science European Infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research (LIFEWATCH- ERIC)	Si
INFN		PIR01_00020	Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS)	No
INFN		PIR01_00005	Laboratori Nazionali del Sud (LNS)	No
INAF		PIR01_00010	Sardinia Radio Telescope (SRT)	Si
Università della Calabria		PIR01_00008	Southern Europe Thomson Back-Scattering Source for Applied Research (STAR)	No

Art. 4.

Risorse finanziarie disponibili, misure agevolative

1. Per il finanziamento delle proposte di cui al presente avviso, il MIUR mette a disposizione risorse, a carico del FSC, per un importo complessivo pari a euro 33.500.000,00.

2. Tale importo è determinato nel rispetto del quadro finanziario del Piano stralcio «Ricerca e Innovazione 2015-2017» approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusasi con nota prot. n. 18956 in data 21 ottobre 2019, secondo cui all'asse PNIR - Programma nazionale infrastrutture, Linea di azione «Cofinanziamento Infrastrutture di ricerca» sono assegnati euro 61.075.000,00 per interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno ed euro 7.925.000,00 per interventi da realizzare nel resto d'Italia (Centro/Nord).

3. In considerazione delle disponibilità finanziarie del Piano stralcio «Ricerca e innovazione 2015-2017» e nel rispetto della loro destinazione alle regioni del Mezzogiorno e alle altre regioni del territorio italiano, il contributo a carico del FSC sarà concesso come segue:

a. le risorse disponibili per le regioni del Mezzogiorno, per un importo complessivo pari a 25.575.000,00 euro, sono ripartite tra le diciotto infrastrutture potenziate, di cui all'art. 3, prevedendo per ciascuna propoposta un contributo a carico del FSC fino a concorrenza di 1.420.833,00 euro ciascuno;

b. le risorse disponibili per le altre regioni del territorio italiano, per un importo complessivo pari a 7.925.000,00 euro, sono ripartite tra le quattordici infrastrutture, di cui all'art. 3, che si sono avvalse dell'opzione prevista dall'art. 70 del regolamento n. 1303/2013, realizzando attività in regioni fuori area Mezzogiorno fino a concorrenza di 566.071,00 euro ciascuno.

Art. 5.

Caratteristiche delle proposte

1. I soggetti di cui all'art. 3, per il tramite del soggetto proponente, presentano una proposta di progetto di rafforzamento del capitale umano, unitaria, che tenga conto delle esigenze del proponente e dei co-proponenti.

2. La proposta deve indicare puntualmente, per ciascun soggetto della compagine, gli interventi di propria competenza, nonché il relativo fabbisogno finanziario. La compagine dovrà essere fomalizzata con un accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Successivamente alla ammissione a finanziamento del progetto, ciascun soggetto della compagine diventerà beneficiario del finanziamento per quanto di propria competenza.

4. Il sostegno finanziario concesso è finalizzato al:

a. conferimento di assegni di ricerca secondo quanto disposto con legge n. 240/2010 per i profili di cui all'art. 22;

b. conferimento di borse di ricerca per soggetti titolari di diploma di laurea o con titoli equivalenti per attività di ricerca nell'ambito dei progetti attivati dalle Infrastrutture di ricerca.

5. Ogni proposta deve illustrare il Piano operativo per le attività di rafforzamento del capitale umano delle Infrastrutture di ricerca, redatto secondo il format reso disponibile nella piattaforma attivata per i soggetti che hanno beneficiato del finanziamento per il potenziamento di Infrastrutture di cui all'art. 3 (https://sirio-miur.cineca.it).

6. Il Piano operativo della proposta è unico per ciascuna Infrastruttura di cui all'art. 3 e comprende sia gli interventi di potenziamento del capitale umano da attuarsi nelle «Unità operative» ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, sia gli interventi da realizzarsi nelle «Unità operative» ubicate fuori area Mezzogiorno (Centro/Nord).

7. La durata di ciascun assegno e di ciascuna borsa di ricerca deve rispettare i seguenti limiti:

a. assegno di ricerca: dodici mesi, rinnovabile fino a trentasei mesi;

b. borse di ricerca: non inferiore a dodici mesi e comunque nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di organizzazione e di funzionamento dei singoli beneficiari.

8. Per entrambi i profili si dovrà prevedere la partecipazione a una o più delle seguenti tipologie di attività:

a. gestione e sviluppo della *governance*;

b. partecipazione alle attività tecnico-scientifiche relative a progetti/programmi di ricerca, anche nell'ottica di favorire l'addestramento al funzionamento e all'utilizzo di sistemi «*open access*» e di gestione aperta dei dati (*open data*);

c. promozione di reti di collaborazione.

9. Per ciascuna proposta, il conferimento di borse di ricerca non dovrà superare una quota pari al 20% del totale dei costi della proposta stessa.

10. Ciascun piano operativo presentato dovrà riportare le finalità da conseguire in coerenza con quanto indicato nei progetti di potenziamento delle Infrastrutture di cui al d.d. n. 461 del 14 marzo 2019, nonché con quanto stabilito al successivo comma 11. Dovrà, inoltre, dare evidenza del numero dei soggetti che intende utilizzare, specificando per ciascuna unità di personale la qualifica, il profilo professionale e il titolo del progetto che verrà utilizzato per bandire la procedura di selezione del personale.

11. Il Piano operativo deve prevedere una attività scientifica valorizzata dall'utilizzo dell'Infrastruttura di ricerca di afferenza e coerente con le iniziative nazionali ed internazionali entro cui detta infrastruttura si colloca.

12. Tutte le attività previste nel Piano operativo devono essere concluse entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

Art. 6.

Contributo finanziario

1. I contributi finanziari sono calcolati, nei limiti degli importi complessivi di cui all'art. 4, comma 3, sulla base della spesa ammissibile determinata al termine delle procedure di valutazione.

2. Le spese ammissibili sono costituite:

a. dalle spese relative agli assegni e alle borse di ricerca;

b. dagli altri costi ammissibili (oneri amministrativi e costi indiretti) calcolati applicando un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti riferibili al conferimento di assegni e borse di ricerca.

3. Un anticipo pari al 10% del totale del finanziamento spettante è riconosciuto a ciascuno dei soggetti beneficiari costituenti la compagine del proponente.

Art. 7.

Procedure di valutazione

1. Il MIUR, avvalendosi dell'opera del *panel* di esperti tecnico scientifici, provvederà alla valutazione della coerenza del Piano operativo di rafforzamento del capitale umano con gli obiettivi di potenziamento delle Infrastrutture di ricerca.

2. I criteri per l'esame dei Piani operativi, così come proposti dal Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) riunitosi in data 20 dicembre 2019, sono:

a. valore aggiunto del Piano operativo con riguardo al sistema delle Infrastrutture di ricerca e alla partecipazione a bandi competitivi nell'ambito nazionale ed internazionale;

b. contributo al perseguimento dei principi orizzontali comunitari (sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione e parità tra uomini e donne);

c. coerenza del Piano operativo con riferimento all'Infrastruttura, alla qualifica, al profilo scientifico del capitale umano coinvolto;

d. congruità del profilo e del numero dei ricercatori previsti con il programma e il cronoprogramma del Piano operativo proposto dall'Infrastruttura;

e. potenzialità di avvio e/o di sviluppo di collaborazioni con istituzioni e/o infrastrutture scientifiche nazionali o internazionali.

3. Il MIUR, acquisiti tutti gli atti della valutazione, stila l'elenco dei progetti ammessi e l'elenco dei progetti non ammessi, nel rispetto delle attività da realizzare nel Mezzogiorno e nel resto d'Italia (Centro/Nord).

4. Con proprio decreto, il MIUR approva l'elenco dei progetti ammessi e non ammessi, che avrà cura di pubblicare sul proprio sito.

5. Il MIUR adotta il conseguente decreto di concessione del finanziamento del progetto ammesso che, opportunamente registrato presso i competenti organi di con-

trollo, è trasmesso tramite PEC al soggetto proponente, il quale dovrà formalmente accettarlo entro venti giorni mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo. La mancata sottoscrizione del predetto atto d'obbligo comporta la rinuncia al finanziamento e la conseguente revoca del provvedimento di concessione.

6. A seguito della ammissione a finanziamento della proposta progettuale da parte dell'Amministrazione, ciascun soggetto beneficiario individuato procede alla selezione delle unità di personale secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dagli specifici regolamenti di organizzazione e di funzionamento in tema di reclutamento del personale. Sarà cura dei soggetti beneficiari assicurare il rispetto anche dei seguenti criteri:

titolo di studio e conoscenze/competenze specialistiche possedute e rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi che l'Infrastruttura di ricerca intende conseguire;

attinenza dell'attività svolta negli ultimi due anni con le aree prioritarie individuate nell'ambito della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) e della programmazione ministeriale per la ricerca nel periodo 2014-2020;

pregresse collaborazioni con istituzioni scientifiche pubbliche e private.

7. In fase di valutazione gli esperti incaricati potranno richiedere variazioni, laddove sia ritenuto opportuno un più rispondente collegamento tra obiettivi da conseguire ed elementi contenuti nella proposta (numero, qualifica, competenze ed esperienze del personale da selezionare).

Art. 8.

Modalità di presentazione delle proposte

1. Le domande devono essere presentate tramite i servizi della piattaforma attivata per i soggetti che hanno beneficiato del finanziamento per il potenziamento di Infrastrutture di cui all'art. 3 (https://sirio-miur.cineca.it), dalle ore 12,00 dell'11 febbraio 2020 fino alle ore 12,00 del 16 marzo 2020, sulla base della modulistica presente sul sito. Non saranno, pertanto, evase richieste che perverranno in modalità diversa.

2. Tutto il materiale trasmesso è utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente decreto in accordo con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9.

Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente avviso è il dott. Gianluigi Consoli in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII «Programmazione e promozione della ricerca in ambito internazionale e coordinamento della ricerca aerospaziale» della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il presente avviso, soggetto a registrazione da parte degli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è reso disponibile sul sito www.miur.it e sul sito www.ponricerca.gov.it

Roma, 24 dicembre 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 166

AVVERTENZA:

Il decreto direttoriale n. 2595 del 24 dicembre 2019, corredato dei relativi allegati, è reperibile sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al link: http://www.ponricerca.gov.it/assi-e-azioni/altre-fonti-di-finanziamento-fondi-nazionali/piano-stralcio-ricerca-e-innovazione-2015-2017

20A00850

DECRETO 3 dicembre 2019.

Concessioni delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «SUSCHOICE» relativo al bando «SUSFOOD2». (Decreto 2415/2019)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro
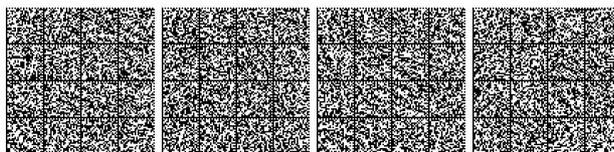
n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli Uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'Iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, Art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegna-

to al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;
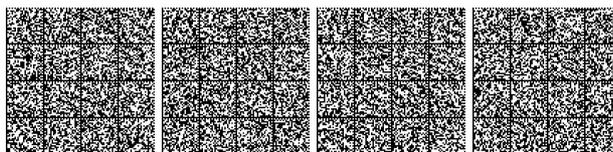
Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2016;

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di euro 8.910.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Vista la nota prot. MIUR n. 8870 del 10 maggio 2016 di allocazione risorse necessarie per la copertura della partecipazione del MIUR ad iniziative internazionali a valere sul piano di riparto FIRST per l'anno 2016 e sul piano di riparto FAR 2012, e le successive note prot. n. 23369 del 28 novembre 2016, prot. n. 3050 del 22 febbraio 2018, prot. n. 8915 del 17 maggio 2018 e prot. n. 12845 del 31 luglio 2018 di aggiornamento delle predette allocazioni;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 727473 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund SUSFOOD 2 e il *Consortium Agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund SUSFOOD 2, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale Eranet Cofund SUSFOOD2 - «*SUStainable FOOD Production and Consumption*» comprensivo delle *Guide Lines for Applicants*, lanciato dalla Eranet Cofund il 9 gennaio 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per l'iniziativa Eranet Cofund SUSFOOD2 Call 2017 di cui trattasi non è stato emanato l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale del *Call Group* del 13 dicembre 2017, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate ed, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo SUSCHOICE - «*Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications*» avente come obiettivo l'analisi dei fattori che favoriscono od ostacolano le scelte alimentari sostenibili dei giovani europei e lo studio delle implicazioni strategiche per le imprese e per i decisori pubblici a sostegno di comportamenti di consumo sostenibili;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dalla Eranet Cofund nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo SUSCHOICE – «*Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications*»;

Vista la nota prot. MIUR n. 680 del 17 gennaio 2018 e la successiva nota del 18 maggio 2018, prot. n. 8980 di aggiornamento, con le quali l'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti ammissibili alle agevolazioni e l'importo del finanziamento, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2016 e sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, nelle quali è espressamente riportato che per il proponente Università degli studi di Verona, il cui finanziamento risultante dall'applicazione delle intensità previste in base al costo del progetto esposto nel capitolato tecnico è pari a euro 201.775,00, il finanziamento ammissibile è limitato a euro 200.000,00 quale valore massimo previsto dal bando e segnatamente nell'Annex nazionale;

Vista la nota prot. MIUR n. 18760 del 18 ottobre 2019 con la quale è stato chiesto alla proponente Università degli studi di Verona di voler confermare l'accettazione dell'agevolazione spettante nella misura di euro 200.000,00, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2016 e sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, con l'impegno a svolgere tutte le attività previste nel capitolato tecnico, autofinanziando i costi eccedenti la suddetta quota di agevolazione;

Vista la nota pervenuta al MIUR in data 28 ottobre 2019, prot. n. 19302, con la quale la proponente ha dichiarato di voler accettare l'agevolazione spettante nella misura di euro 200.000,00, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2016 e sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, impegnandosi a svolgere tutte le
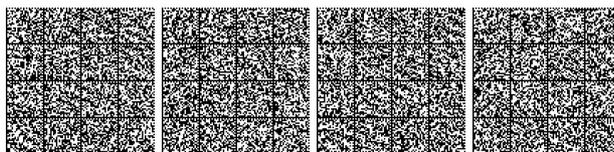
attività previste nel capitolato tecnico, autofinanziando i costi eccedenti la suddetta quota di agevolazione;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale del 2 agosto 2018, prot. n. 2069, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 870 del 13 settembre 2018, con il quale sono stati nominati gli esperti individuati per la valutazione «*in itinere*» del progetto SUSCHOICE, e atteso che tutti i soggetti ivi designati hanno rinunciato all'incarico;

Visto il decreto direttoriale n. 1186 del 20 giugno 2019, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof.ssa Vincenza Andrisano, reg. UCB n. 1169 del 18 luglio 2019;

Atteso che la prof.ssa Vincenza Andrisano, con relazione pervenuta al MIUR in data 9 ottobre 2019, prot. n. 18206 ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «SUSCHOICE», di durata trentasei mesi salvo proroghe, figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Verona,

che ha presentato domanda di finanziamento per un importo complessivo del costo del progetto pari a euro 288.250,00;

Visto il documento *Consortium Agreement* stilato tra i partecipanti al progetto «SUSCHOICE» pervenuto al MIUR in data 23 maggio 2018, prot. n. 9208;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2017 lanciata dalla Eranet Cofund con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2016 per il contributo alla spesa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID 1469381 del 2 dicembre 2019;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita le visura Deggendorf n. 3926205, del 25 ottobre 2019;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo SUSCHOICE - «*Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications*» presentato dall'Università degli studi di Verona, c.f. 93009870234, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2018 e la sua durata è di trentasei mesi.
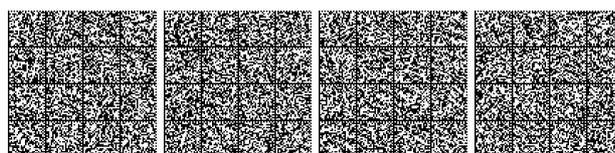
3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto SUSCHOICE - «*Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications*» è pari a euro 200.000,00 come di seguito ripartita.

2. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 105.689,83 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università degli studi di Verona, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2016, giusta riparto con decreto interministeriale n. 724/2016.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2016, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MIUR si impegna a trasferire al beneficiario Università degli studi di Verona il co-finanziamento europeo previsto per tale progetto, pari a euro 94.310,17, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'Eranet Cofund SUSFOOD2 sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa SUSFOOD2 «*SUStainable FOOD Production and Consumption*», così come previsto dal contratto n. 727473 fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet Cofund SUSFOOD2, tra i quali il MIUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del Programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla iniziativa di programmazione congiunta Eranet Cofund e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Università degli studi di Verona, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.
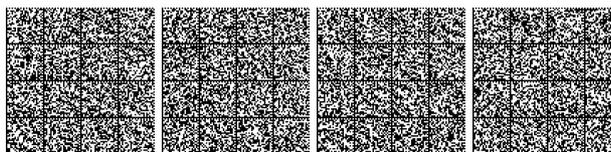
2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 103

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link:

http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

20A00853

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 gennaio 2020.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, dott.ssa Francesca Puglisi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà» e, in particolare, l'art. 22, comma 1, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa quella della senatrice Nunzia Catalfo a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato» e, in particolare, la nomina della dott.ssa Francesca Puglisi a Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali;

Considerata pertanto la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in particolare, della dott.ssa Francesca Puglisi.

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 2, sono delegate al Sottosegretario di Stato dott.ssa Francesca Puglisi le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative:

a) alla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017) con esclusivo riferimento alle attività di promozione in favore delle pari opportunità, di cui alla lettera *f)* del citato art. 6, nonché alle attività concernenti le controversie individuali e collettive di lavoro di cui alle lettere *c)*, *e)* e *l)* dell'art. 6, ad eccezione di quelle relative al bacino territoriale del Mezzogiorno;

b) alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017), con esclusivo riferimento alle funzioni relative agli ammortizzatori sociali di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)*, nonché alla formazione di cui alle lettere *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)* e *v)* del citato art. 7;

c) alla Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017) con esclusivo riferimento alla vigilanza sugli enti privati di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché sugli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alle lettere *m)* e *o)* del citato art. 8;
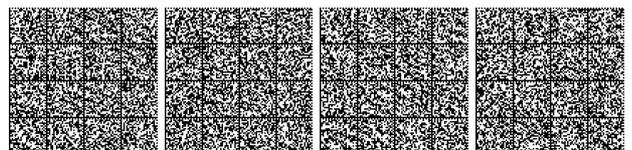
d) alla Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017) con esclusivo riferimento alle materie di cui alle lettere *c)* ed *e)* del citato art. 11: - diffusione dell'informazione in materia di terzo settore; - coordinamento delle attività, attinenti alle materie del terzo settore degli organismi collegiali incardinati presso la Direzione generale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono assunte in raccordo con il Ministro.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all'amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della *performance* ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre amministrazioni o di iniziativa di altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero.

Art. 3.

1. Nell'ambito dell'area di competenza definita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato dott.ssa Francesca Puglisi è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere per le attribuzioni di sua competenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa verifica da parte dei competenti organi di controllo, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2020

Il Ministro: CATALFO

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, n. 199

20A00851

DECRETO 15 gennaio 2020.

Delega di attribuzioni al Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, sen. Stanislao Di Piazza.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà» e, in particolare, l'art. 22, comma 1, che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa quella della senatrice Nunzia Catalfo a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato» e, in particolare, la nomina del sen. Stanislao Di Piazza a Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali;

Considerata pertanto la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in particolare, del sen. Stanislao Di Piazza.

Decreta:

Art. 1.

1. Nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 2, sono delegate al Sottosegretario di Stato sen. Stanislao Di Piazza le funzioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti le competenze istituzionali relative:

a) alla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali (art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017) con esclusivo riferimento alle attività concernenti le controversie individuali e collettive di lavoro di cui alle lettere *c)*, *e)* e *l)* dell'art. 6, relative al bacino territoriale del Mezzogiorno, nonché alle attività relative alla commissione di certificazione dei contratti di lavoro, all'attuazione della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro e alla vigilanza in materia di trasporti su strada, di cui alle lettere *m)*, *n)* e *o)* del citato art. 6;

b) alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione (art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017), con esclusivo riferimento alla materia dell'auto imprenditorialità ed auto impiego di cui alla lettera *a)* del citato art. 7;

c) alla Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale (art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017 e art. 22 del decreto legislativo n. 147 del 2017) ad eccezione delle tematiche afferenti al reddito di cittadinanza a alle politiche ad esso connesse;

d) alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017) ad eccezione della tematica del caporalato;

e) alla Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017) con esclusivo riferimento alle materie di cui alle lettere *f)* e *g)* del citato art. 11: - attività di sostegno all'impresa sociale e all'imprenditoria sociale; - promozione, sviluppo e coordinamento di politiche, iniziative e attività di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR).

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono assunte in raccordo con il Ministro.

Art. 2.

1. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) i rapporti con il Governo ed il Parlamento;

b) il coordinamento sulle questioni di carattere comunitario ed internazionale;

c) gli atti di nomina e di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

d) gli atti concernenti questioni di indirizzo generale o che, comunque, implichino determinazioni di principio di particolare importanza politica, amministrativa o economica;

e) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché con gli organi di controllo interni ed esterni all'amministrazione;

f) i provvedimenti di designazione, nomina, annullamento, revoca e scioglimento di organi di amministrazione e di controllo, di comitati tecnici, di commissari straordinari, di dirigenti degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, di componenti di organi collegiali costituiti nell'ambito dell'amministrazione, o di altre amministrazioni, ovvero di enti pubblici, nonché il coordinamento degli enti vigilati;

g) i provvedimenti da adottare in materia di rendiconto e controllo relativamente agli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero;

h) le determinazioni sulla valutazione della *performance* ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

i) l'adozione degli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero, nonché le richieste di parere o di concerto alle altre amministrazioni o di iniziativa di altre amministrazioni in merito agli atti aventi contenuto normativo di competenza del Ministero.

Art. 3.

1. Nell'ambito dell'area di competenza definita dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato sen. Stanislao Di Piazza è delegato, in armonia con gli indirizzi del Ministro, a rispondere per le attribuzioni di sua competenza alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate dal Ministro.

2. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni scritte ed orali.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Sottosegretario di Stato singoli atti nelle materie di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa verifica da parte dei competenti organi di controllo, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2020

Il Ministro: CATALFO

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2020
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, n. 200

20A00852

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 27 gennaio 2020.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Pharepa» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 121/2020).

IL SOSTITUTO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina con la quale la società Pharmatex Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pharepa»;

Vista la domanda con la quale la società Pharmatex Italia S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale «Pharepa»;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta dell'8 maggio 2019;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18 novembre 2019;

Vista la deliberazione n. 30 del 5 dicembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PHAREPA è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: «25000 UI/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 034692044 (in base 10); classe di rimborsabilità: H; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 17,99; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 29,70.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

La classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pharepa» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pharepa» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 27 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

20A00783
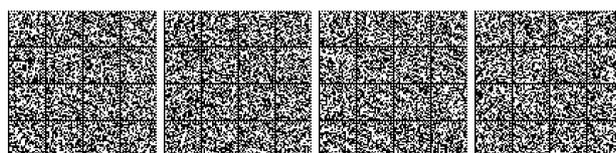
DETERMINA 27 gennaio 2020.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea per l'utilizzo appropriato dei farmaci biologici per la psoriasi a placche. (Determina n. 120/2020).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la determina AIFA n. 413/2017 dell'8 marzo 2017 recante «Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea per l'utilizzo appropriato dei farmaci biologici per la psoriasi a placche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2017;

Vista la determina AIFA n. 1642/2018 del 5 ottobre 2018 recante «Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea per l'utilizzo appropriato dei farmaci biologici per la psoriasi a placche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2018;

Vista la determina AIFA n. 699/2019 del 15 aprile 2019 recante «Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea per l'utilizzo appropriato dei farmaci biologici per la psoriasi a placche» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 19 aprile 2019;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica, reso nella seduta dell'08-10 maggio 2019 relativamente alla specialità medicinale ILUMETRI (tildrakizumab), di cui al verbale n. 9;

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare tale «Scheda prescrizione cartacea dei farmaci biologici per la psoriasi a placche», conformemente al parere della CTS sopra riportato;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea

È approvata la scheda di prescrizione cartacea per l'utilizzo appropriato dei «farmaci biologici per il trattamento della psoriasi cronica a placche, di grado da moderato a severo, in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica», allegata alla presente determina.

Tale scheda sostituisce la «Scheda prescrizione cartacea dei farmaci biologici per la psoriasi a placche» allegata alla determina n. 699/2019 del 15 aprile 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 19 aprile 2019.

Restano invariate le altre condizioni negoziali dei singoli principi attivi.

Art. 2.

Tempi di attuazione della scheda di prescrizione cartacea

Per i pazienti alla prima prescrizione, si intende che la presente scheda di prescrizione cartacea venga applicata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i pazienti già in trattamento, la scheda di prescrizione cartacea dovrà essere redatta all'atto della prima visita specialistica utile.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2020

Il sostituto del direttore generale: MASSIMI

SCHEDA PRESCRIZIONE CARTACEA DEI FARMACI BIOLOGICI PER LA PSORIASI A PLACCHE

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________

Tel. _________________ e-mail ___________________________________

Paziente (cognome, nome)____

Data di nascita ________________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg) _________altezza (cm) _________

Comune di nascita ______________________________ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ___________________________________ Tel. _________________

Regione______________________ ASL di residenza___________________________ Prov. _________

Medico di Medicina Generale ______________________________________

Indicazione rimborsata SSN

Il trattamento con farmaci biologici a carico del SSN deve essere limitato a pazienti con psoriasi a placche di grado da moderato a severo (definita come: Psoriasis Area Severity Index-PASI >10 o Body Surface Area-BSA >10% oppure BSA <10% o PASI <10 associato a lesioni al viso o palmari/plantari, ungueali o genitali) in caso di mancata risposta o intolleranza (fallimento terapeutico) ad un DMARD sintetico convenzionale.

Le forme di psoriasi differenti dalla psoriasi a placche, in particolare, psoriasi guttata, pustolosa localizzata (inclusa l'acrodermatite continua di Hallopeau) e pustolosa generalizzata, quando non associate a psoriasi a placche, NON hanno indicazione approvata per l'utilizzo dei farmaci biologici.

Per le indicazioni pediatriche dei farmaci biologici fare riferimento ai rispettivi RCP.

Compilare in caso di prima prescrizione (verifica appropriatezza)

Il/la Paziente:

1. **Presenta:**

   ☐ PASI >10 e BSA >10%

   oppure

   ☐ PASI <10 e BSA <10% associati a lesioni:

   ☐ al viso ☐ palmo/plantare ☐ ungueale ☐ genitale

2. **Ha fallito un trattamento precedente con un DMARD sintetico convenzionale:**

Farmaco (specificare): ____

____

Prescrizione

Farmaco prescritto (principio attivo)	dose (mg)	frequenza (settimane)	Prima prescrizione	Prosecuzione della cura
Adalimumab ………………………………..			☐	☐
Brodalumab* …………………………….			☐	☐
Etanercept ………………………………..			☐	☐
Guselkumab ………………………………..			☐	☐
Infliximab ………………………………..			☐	☐
Ixekizumab ………………………………..			☐	☐
Secukinumab ………………………………..			☐	☐
Tildrakizumab ………………………………..			☐	☐
Ustekinumab ………………………………..			☐	☐

Si rimanda ai singoli RCP per ulteriori informazioni circa l'uso corretto dei medicinali

*Prima della prescrizione di brodalumab è necessario valutare attentamente dal punto di vista clinico ed anamnestico, prevedendo se del caso anche una visita psichiatrica, l'eventuale condizione di depressione e/o ideazione o comportamento suicidari. Il prescrittore dovrà valutare i potenziali benefici del trattamento con brodalumab a fronte dei rischi nei pazienti con storia di depressione e/o ideazione suicidaria.
I pazienti e i familiari devono essere informati della necessità di prestare attenzione all'insorgenza o al peggioramento di depressione, ideazione suicidaria, ansia o altri cambiamenti dell'umore e di contattare il personale sanitario in caso di tali eventi.
Durante il trattamento il paziente deve essere periodicamente monitorato; in presenza di nuovi sintomi o peggioramento dei sintomi di depressione e/o ideazione o comportamento suicidari, si raccomanda di interrompere il trattamento con brodalumab.

Durata prevista del trattamento (mesi) ____________________

NOTA BENE: La validità della scheda di prescrizione cartacea non può superare i **12 mesi** dalla data di compilazione.

Per i pazienti già in trattamento, la scheda di prescrizione cartacea dovrà essere redatta all'atto della prima visita specialistica utile.

Data ______________________

Timbro e Firma del Medico

____

20A00804
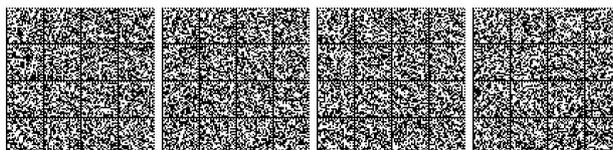
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Soldesam».

Estratto determina n. 123/2020 del 27 gennaio 2020

Medicinale: SOLDESAM (desametasone sodio fosfato).

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmacologico milanese S.r.l.

Confezione: «0,2% gocce orali soluzione» flacone in vetro da 30 ml - A.I.C. n. 019499096 (in base 10).

Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Composizione:

principio attivo: desametasone sodio fosfato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Soldesam» (desametasone sodio fosfato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00784

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pioglitazone e Metformina EG».

Estratto determina n. 125/2020 del 27 gennaio 2020

Medicinale: PIOGLITAZONE E METFORMINA EG (pioglitazone e metformina).

Titolare A.I.C.: EG S.p.a. - via Pavia n. 6 - 20136 Milano.

Confezioni:

«15 mg/850 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 046212015 (in base 10);

«15 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 046212027 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo: ogni compressa contiene pioglitazone cloridrato (corrispondente a 15 mg di pioglitazone) e 850 mg di metformina cloridrato;

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina (PH 101), povidone (K 30), croscarmellosa sodica, magnesio stearato, acqua depurata;

film di rivestimento: ipromellosa 2910 (6 *cps)*, macrogol 8000, talco, titanio diossido (E171), acqua depurata.

Produttore principio attivo:

metformina: Wanbury Limited, N.A-15, M.I.D.C. Industrial Estate Area, District Raigad, Patalganga, Maharashtra, 410220 India;

pioglitazone: Hetero Labs Limited, Survey N. 1o I.D.A. Jinnaram Mandal, Medak District, Gaddapotharam Village, Telangana, 502 319 India.

Produttore prodotto finito: Torrent Pharmaceuticals Ltd - Baddi Plant, Bhud & Makhnu Majra, Baddi Solan (Himachal Pradesh) 173 205 India.

Confezionamento primario: Torrent Pharmaceuticals Ltd - Baddi Plant Bhud & Makhnu Majra, Baddi Solan (Himachal Pradesh), 173 205 India.

Confezionamento secondario:

Torrent Pharmaceuticals Ltd - Baddi Plant Bhud & Makhnu Majra, Baddi Solan (Himachal Pradesh), 173 205 India;

De Salute Srl - via A. Biasini n. 26 - Soresina (CR), 26015 Italia;

S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio - via F. Barbarossa n. 7, Cavenago D'Adda (Lodi), 26824 Italia.

Rilascio lotti: Torrent Pharma (UK) Limited Unit 4, Charlwood Court, County Oak Way Crawley, West Sussex, RH117XA, Regno Unito.

Controllo di qualità: Torrent Pharma (UK) Limited Unit 4, Charlwood Court, County Oak Way Crawley, West Sussex, RH117XA, Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche: «Pioglitazone e metformina EG» è indicato nel trattamento di seconda linea di pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, particolarmente nei pazienti in sovrappeso che non sono in grado di ottenere un sufficiente controllo glicemico con le dosi massime tollerate della sola metformina orale.

Dopo l'inizio della terapia con pioglitazone, i pazienti devono essere rivalutati dopo tre-sei mesi per verificare l'adeguatezza della risposta al trattamento (ad esempio, la riduzione della emoglobina glicata, HbA1c). Nei pazienti che non rispondono adeguatamente, il trattamento con pioglitazone deve essere interrotto. Alla luce dei potenziali rischi di una terapia prolungata, i prescrittori devono confermare, in occasione delle visite successive, che i benefici del trattamento con pioglitazone siano mantenuti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pioglitazone e Metformina EG» (pioglitazone e metformina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00786

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cinacalcet Gen. Orph.».

Estratto determina n. 126/2020 del 27 gennaio 2020

Medicinale: CINACALCET GEN. ORPH.

Titolare A.I.C.: Gen. Orph. S.a.s.

Confezioni:

«30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/Al - A.I.C. n. 046051013 (in base 10);

«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/Al - A.I.C. n. 046051025 (in base 10);

«30 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/Al - A.I.C. n. 046051037 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/Al - A.I.C. n. 046051049 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/Al - A.I.C. n. 046051052 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/Al - A.I.C. n. 046051064 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/Al - A.I.C. n. 046051076 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/Al - A.I.C. n. 046051088 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PCTFE/Al - A.I.C. n. 046051090 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: quattro anni.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa contiene 30 mg cinacalcet (come cloridato);

ogni compressa contiene 60 mg cinacalcet (come cloridato);

ogni compressa contiene 90 mg cinacalcet (come cloridato);

eccipienti:

nucleo della compressa: amido di mais pregelatinizzato, cellulosa microcristallina E460, crospovidone, E1202, magnesio stearate E470b, silice colloidale anidra E551;

rivestimento della compressa: idrossipropilmetilcellulosa E464, diossido di titanio E171, lattosio monoidrato, triacetina E1518, ossido di ferro, giallo E172, lacca di alluminio indaco carminio E132, macrogol E1521.

Produttore principio attivo: Megafine Pharma Limited, Plot No.31 to 35 & 48 to 51/201 Lakhmapur Tal.Dindori, Dist. Nashik, 422202 Maharashtra - India.

Produttore prodotto finito, confezionamento primario e secondario: Deva Holding A.Ş. Ataturk Cad. No. 32 59500 Karaağaç-Çerkezköy Tekirdağ - Turchia.

Rilascio lotti: GE Pharmaceuticals Ltd, Industrial Zone, Chekanitza South Area, Botevgrad - 2140 Bulgaria.

Controllo lotti: GE Pharmaceuticals Ltd, Industrial Zone, Chekanitza South Area, Botevgrad - 2140 Bulgaria.

Indicazioni terapeutiche:

Iperparatiroidismo secondario.

Adulti:

trattamento dell'iperparatiroidismo secondario (HPT) in pazienti adulti affetti da malattia renale in stadio terminale (ESRD) in terapia dialitica di mantenimento.

Popolazione pediatrica:

Trattamento dell'iperparatiroidismo secondario (HPT) nei bambini di età superiore o uguale ai tre anni con malattia renale in fase terminale (ESRD) in terapia dialitica di mantenimento in cui il valore di HPT secondario non è adeguatamente controllato con la terapia standard (vedere paragrafo 4.4).
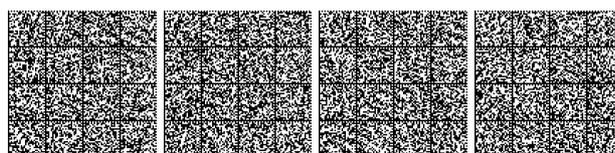
«Cinacalcet Gen. Orph» può essere usato come parte di un regime terapeutico che includa, secondo necessità, chelanti del fosfato e/o steroli della vitamina D (vedere paragrafo 5.1).

Carcinoma paratiroideo e iperparatiroidismo primario negli adulti

Riduzione dell'ipercalcemia in pazienti adulti con:

carcinoma paratiroideo;

iperparatiroidismo primario, nei quali la paratiroidectomia sarebbe indicata sulla base dei valori sierici di calcio (in accordo con le relative linee guida di trattamento), ma nei quali l'intervento chirurgico non è clinicamente appropriato o è controindicato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cinacalcet Gen. Orph.» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – oncologo, endocrinologo, nefrologo e internista (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00787

Rettifica dell'estratto della determina n. 1296/2019 del 30 agosto 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omnipaque».

Estratto determina n. 127/2020 del 27 gennaio 2020

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 1296/2019 del 30 agosto 2019, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di specialità medicinali, del medicinale «OMNIPAQUE» (ioexolo), il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 settembre 2019, n. 222:

dove è scritto:

«Confezione:

350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 100 ml - Codice A.I.C. n. 025477175 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 37,23;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 61,25.»;

leggasi:

«Confezione:

350 mg l/ml soluzione iniettabile flacone in polipropilene da 100 ml - Codice A.I.C. n. 025477175 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 37,23;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 61,45.».

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00788

BANCA D'ITALIA

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Finanza & Factor S.p.a., in Nocera Inferiore

Con provvedimento del 29 gennaio 2020, la Banca d'Italia ha disposto, ai sensi dell'art. 113-*ter*, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 385/1993, la revoca dell'autorizzazione di Finanza & Factor S.p.a., intermediario finanziario con sede in Nocera Inferiore (SA).

20A00846

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Aggiornamento del ruolo dei dirigenti

Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 7 del 30 gennaio 2020 del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, è stato aggiornato il ruolo dei dirigenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro, allegato al decreto medesimo.

Il testo integrale del suddetto decreto, con l'unito elenco, è reperibile nel sito internet dell'Ispettorato nazionale del lavoro https://www.ispettorato.gov.it

20A00840

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 27 gennaio 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Silvio Vecchione, Console onorario della Repubblica socialista del Vietnam in Napoli.

20A00847

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Cosoleto

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 gennaio 2020, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune di Cosoleto.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it

20A00841

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Avola

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 gennaio 2020, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune di Avola.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it

20A00842

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del Comune di Aosta

Con decreto del Ministro dell'interno del 30 gennaio 2020, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del Comune di Aosta.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it

20A00843

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Conferma dell'autorizzazione al CEC - Consorzio europeo di certificazione S.c.a.r.l. ad espletare le attività previste dal decreto 18 giugno 2015.

Con decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 23 gennaio 2020, prot. 2408, il CEC - Consorzio europeo di certificazione S.c.a.r.l. - via Pisacane n. 46 - Legnano (MI), sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 luglio 2015), è stato confermato all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione (prot. 37838 del 6 dicembre 2019) del CEC - Consorzio europeo di certificazione S.c.a.r.l. - via Pisacane n. 46 - Legnano (MI), quale organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

20A00849

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-035) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
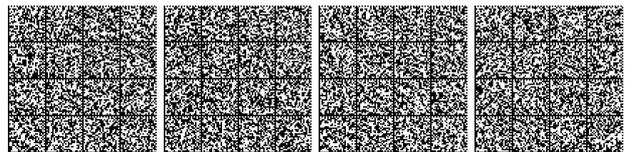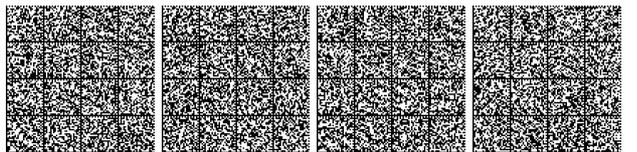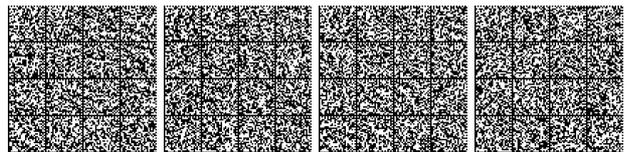
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
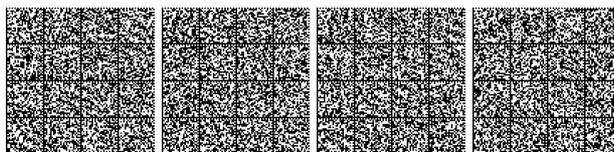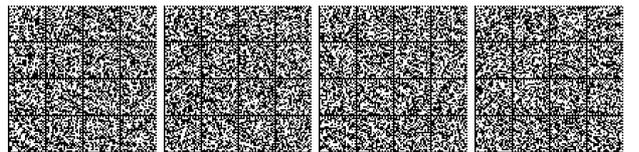
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.